Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino « Barbaresco » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Barbaresco » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1975;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare di produzione sopracitato;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata « Barbaresco » possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino « Barbaresco » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1981.

Art. 2.

I quantitativi di « Barbaresco » prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 che alla predetta data del 1° novembre 1981 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1981 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purchè il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di « Barbaresco » sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare al competente istituto di vigilanza incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di « Barbaresco » che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata « Barbaresco », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata « Barbaresco » che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1981 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli

istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine, è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il « Barbaresco » a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1981
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 195

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA « BARBARESCO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco » è riservata al vino rosso « Barbaresco », già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il « Barbaresco » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Nebbiolo » delle sotto varietà « Michet », « Lampia » e « Rosè » prodotte nella zona di origine descritta nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di origine delle uve atte a produrre il « Barbaresco », comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238, del 12 ottobre 1933, nonchè quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di « Barbaresco », Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione « San Rocco Senodelvio » già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Barbaresco » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La produzione massima ad ha. in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 80 di uva.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo sopra stabilito.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % al primo travaso e non dovrà superare il 65 % dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente art. 4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente entro il 20 settembre, in via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la data di inizio della vendemmia.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi della regione Piemonte competenti per territorio, per gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, etc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

Art. 7.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuate secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni e conservato per almeno un anno di detto periodo in botti di rovere o di castagno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barbaresco più giovane ad identico Barbaresco più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco », ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, di norma presso l'istituto tecnico agrario statale specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 8.

Il « Barbaresco » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con riflessi arancione;
odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: gr. 23 litro.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Il Barbaresco » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione « riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il « Barbaresco » per la commercializzazione devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso o tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 350 cc., di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

E' vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Barbaresco » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonchè delle sottospecificazioni geografiche (bricco, costa, vigna e altri sinonimi di uso locale) costituite da aree, località e mappali inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle indicazioni geografiche o toponomastiche e delle sottospecificazioni geografiche agli acquirenti dell'uva o del vino di quella provenienza, dovranno farne apposita, specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine. La stessa indicazione dovrà essere apposta anche sulla documentazione prevista per legge.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo dovrà istituire, nell'ambito dell'albo del « Barbaresco », un catasto particolare dei vigneti indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni specifiche.

Art. 11.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il « Barbaresco » deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco » deve essere sempre messa in evidenza, comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull'etichetta principale della bottiglia.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(5148)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 giugno 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 ottobre 1975 recante misure comunitarie a favore dei semi di colza, ravizzone e girasole.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 27 novembre 1975, recante misure comunitarie a favore dei semi di colza, ravizzone e girasole;

Visto il regolamento (CEE) n. 1202/81 della commissione del 5 maggio 1981 che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1223/81 della commissione del 7 maggio 1981, che modifica il regolamento n. 1470/68, relativo al prelievo ed alla riduzione dei campioni, nonchè alla determinazione del tenore in olio, impurità ed umidità dei semi oleosi;

Attesa la necessità di emanare disposizioni applicative dei citati regolamenti (CEE) n. 1202/81 e n. 1223/81 che consentano, tra l'altro, anche in Italia il pagamento anticipato dell'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole di origine comunitaria;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 2 del decreto ministeriale 25 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 27 novembre 1975, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il pagamento dell'integrazione e degli importi differenziali è effettuato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

A decorrere dal 1° luglio 1981, il pagamento viene effettuato, su esplicita richiesta, anticipatamente alla effettuazione delle analisi per la riconduzione del peso tal quale alla qualità tipo comunitaria e alla disoleazione dei semi stessi, non appena i semi di colza, ravizzone e girasole siano messi sotto controllo e per gli stessi sia presentata domanda della parte ID del certificato di integrazione.

Alla richiesta di pagamento anticipato deve essere allegata cauzione pari all'importo dell'anticipo richiesto nonchè copia della domanda della parte ID del certificato di integrazione.

La cauzione viene costituita, per una durata non inferiore a mesi quattro, sotto forma di garanzia fornita da un istituto che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione viene svincolata dopo che sia fornita la prova dell'avvenuta messa sotto controllo e disoleazione di un quantitativo di semi corrispondente a quello per il quale è stato chiesto il pagamento anticipato dell'integrazione.

Ai fini della prova di cui al precedente comma, gli UTIF competenti rilasciano la parte ID del certificato d'integrazione comunitaria completa dell'indicazione del peso dei semi messi sotto controllo, ricondotto alla qualità tipo comunitaria sulla base dei dati analitici riscontrati sui campioni, prelevati conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1470/68 della commissione del 23 settembre 1968 — come da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/81 della commissione del 7 maggio 1981 — e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora la prova di cui al precedente comma non viene apportata per la totalità o una parte del quantitativo indicato nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente al quantitativo per il quale non è stata accertata la esistenza del diritto all'aiuto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CORTI

(5191)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 agosto 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 30 marzo 1980 e 29 marzo 1981 e del consiglio di amministrazione in data 28 marzo 1980 e 10 aprile 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50, lettera *z*) e 61, lettere *e*) ed *i*), dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 50. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

z) emissione e negoziazione di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 61. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valuta, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e con le limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana.

(*Omissis*).

(5215)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1981, n. **492.**

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili e immobili del valore complessivo di lire 96.190.225, disposta dalla sig.ra Claudia Bosio vedova Scattone con testamento olografo 10 maggio 1974, pubblicato in data 13 ottobre 1976, n. 120616/23756 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, registrato a Milano in data 29 ottobre 1976 al n. 15245.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1981
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 181

DECRETO 10 aprile 1981, n. **493**.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore, in Milano, ad accettare una eredità.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore, in Milano, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nei seguenti immobili: *a*) appartamento in Roma, via Circonvallazione Cornelia, 293, foglio catastale 359 numero 397; *b*) appartamento in Roma, via Tacito, 7, foglio catastale 406 particella 44 sub 31; *c*) appartamento in Roma, via Maragliano, 26, foglio catastale 466 particelle 199/9 e 199/17; *d*) appartamento in Ladispoli, lungomare Regina Elena angolo via Trieste, foglio catastale 72 n. 101 sub 10; *e*) appartamento in S. Marinella (Roma), via della Libertà, 97, foglio catastale 18 numeri 177 e 901; *f*) fabbricato rurale a Barbania (Torino), via delle Alpi, partita 3951 foglio catastale 18 n. 301); *g*) appartamento in Torino, via Principe Amedeo, 37, partita 50677 foglio catastale 214 princ. 14 sub 12; *h*) appartamento in Torino, via Rismondi 23-*bis* distinto al catasto fondiario alla partita 24324 particelle numeri 173-174; *i*) cinque appartamenti in Torino, via Po n. 27, partita 50677: 1) foglio catastale 212, princ. 30 sub 10; 2) foglio 212 princ. 30 sub 9); 3) foglio 212 princ. 30 sub 15; 4) foglio 212 princ. 30 sub 35; 5) foglio 212 princ. 30 sub 17; *l*) sei appartamenti in Torino, via Accademia Albertina, 10, partita 50677: 1) foglio catastale 213 princ. 56 sub 17; 2) foglio 213 princ. 56 sub 25; 3) foglio 213 princ. 56 sub 44; 4) foglio 213 princ. 56 sub 43; 5) foglio 213 princ. 56 sub 52; 6) foglio 213 princ. 30 sub 10; *m*) appartamento in Torino, via Parma n. 63, partita 50677 foglio catastale 170 princ. 449 sub 101; *n*) appartamento in Torino, via Plana, 5, partita 50677 foglio catastale 215 princ. 17 sub 21, per un valore di lire 577.500.000; e in mobili, denaro, gioielli ed azioni per un valore di L. 147.813.920, disposta dal professor Ferdinando Ormea con testamento olografo 30 giugno 1966 e relativo codicillo a conferma in data 26 gennaio 1977, pubblicati in data 1° giugno 1977 n. 17973 di repertorio, a rogito dott. Marcello Cavicchioni, notaio in Roma, registrato a Roma in data 13 giugno 1977 al n. 5217.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 388

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

1) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
2) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia;
3) farmacologia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:
impianti chimici.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:
statistica applicata alle scienze fisiche.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5216)

MINISTERO DELLA DIFESA

Dichiarazione di esecutività della mappa che modifica le limitazioni alle costruzioni ed impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Roma-Urbe.

Con decreto 19 giugno 1981, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti, la mappa, pubblicata all'albo pretorio del comune di Roma dal 1° settembre 1980 al 30 ottobre 1980, che modifica, a seguito della sclassifica di talune aree dell'aeroporto di Roma-Urbe, parte dei vincoli imposti con il decreto interministeriale del 27 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1972, viene dichiarata esecutiva. Il predetto decreto di esecutività sarà annotato a cura dell'ufficio competente sulla mappa stessa.

(5217)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nei comuni di Bussolengo e Sona

Con decreto interministeriale 11 agosto 1981, n. 58, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile-Infrastruttura D.A.T. « S. Francesco » riportato in catasto del comune di Bussolengo - sezione *C* - foglio V mappale n. 36/b della superficie di mq 252 e nel catasto del comune di Sona - sezione *D* - foglio I mappale n. 35 della superficie di mq 465 e n. 36 della superficie di mq 126 per un totale di mq 843.

(5218)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Aosta

Con decreto interministeriale 13 agosto 1981, n. 59, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del complesso immobiliare costituente l'ex deposito carburanti di Mont Fleury, riportato in catasto del comune di Aosta, partita n. 361, foglio n. 32, mappali 92-93-94 al nuovo catasto terreni e 92-102-103 al nuovo catasto edilizia urbano, della superficie di mq 5.989.

(5219)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 28 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1232,30	1232,30	1232,20	1232,30	1232,25	1217 —	1232,200	1232,30	1232,30	1232,30
Dollaro canadese	1022,40	1022,40	1022,50	1022,40	1021,53	1000 —	1022,400	1022,40	1022,40	1022,40
Marco germanico	499,26	499,26	499,40	499,26	499,59	498,40	499,300	499,26	499,26	499,25
Fiorino olandese	449,70	449,70	449 —	449,70	449,48	445 —	449,590	449,70	449,70	449,70
Franco belga	30,525	30,525	30,53	30,525	30,50	30,30	30,501	30,525	30,525	30,50
Franco francese	208,15	208,15	208,60	208,15	208,30	207,80	208,250	208,15	208,15	208,15
Lira sterlina	2260,50	2260,50	2262 —	2260,50	2263,64	2262 —	2260,500	2260,50	2260,50	2260,50
Lira irlandese	1825 —	1825 —	1823 —	1825 —	1824,96	—	1828 —	1825 —	1825 —	—
Corona danese	159,80	159,80	159,65	159,80	159,63	156 —	159,750	159,80	159,80	159,90
Corona norvegese	201,85	201,85	201,10	201,85	201,54	197 —	201,600	201,85	201,85	201,85
Corona svedese	234,20	234,20	234,55	234,20	234,26	229 —	234,200	234,20	234,20	234,20
Franco svizzero	574,10	574,10	574 —	574,10	573,94	573,30	573,600	574,10	574,10	574,10
Scellino austriaco	71,18	71,18	71,20	71,18	71,06	71 —	71,110	71,18	71,18	71,20
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,65	18,70	18,58	17 —	18,700	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,472	12,472	12,47	12,472	12,46	11,50	12,459	12,472	12,472	12,47
Yen giapponese	5,344	5,344	5,32	5,344	5,34	5 —	5,345	5,344	5,344	5,34

Media dei titoli del 28 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,400
» 5,50 % » » 1968-83	83,650
» 5,50 % » » 1969-84	80,350
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	70,300
» 6 % » » 1972-87	70,975
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,650
» 10 % » » 1977-92	78,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,150
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,425
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,125
» » » » 1- 3-1980/82	98,525
» » » » 1- 5-1979/82	97,775
» » » » 1- 5-1980/82	97,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,800
» » » » 1- 7-1979/82	98,250
» » » » 1- 7-1980/82	98,275
» » » » 1- 8-1980/82	98,250
» » » » 1-10-1979/82	97,025
» » » » 1-10-1980/82	97,325
» » » » 1-12-1980/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,350
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	97,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,150
» » » 12 % 1- 4-1982	95,425
» » » 15 % 1- 1-1983	94,325
» » » 12 % 1-10-1983	86,150
» » » 12 % 1- 1-1984	84,400
» » » 12 % 1- 4-1984	84,225
» » » 12 % 1-10-1984	83,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1232,250
Dollaro canadese	1022,400
Marco germanico	499,280
Fiorino olandese	449,645
Franco belga	30,513
Franco francese	208,200
Lira sterlina	2260,500
Lira irlandese	1826,500
Corona danese	159,815
Corona norvegese	201,725
Corona svedese	234,200
Franco svizzero	573,850
Scellino austriaco	71,145
Escudo portoghese	18,700
Peseta spagnola	12,465
Yen giapponese	5,344

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 31 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1215,950	1215,950	1215,90	1215,950	1216 —	1224 —	1216,050	1215,950	1215,950	1215,95
Dollaro canadese	1014 —	1014 —	1015 —	1014 —	1014,30	1000 —	1013,800	1014 —	1014 —	1014 —
Marco germanico . .	499,900	499,900	500,75	499,900	500,75	498,40	500,500	499,900	499,900	499,90
Fiorino olandese .	450,150	450,150	451 —	450,150	450,45	445 —	449,800	450,150	450,150	450,15
Franco belga .	30,609	30,609	30,65	30,609	30,65	30,30	30,640	30,609	30,609	30,60
Franco francese . .	208,950	208,950	208,90	208,950	208,85	208,70	208,700	208,950	208,950	208,95
Lira sterlina . . .	2260,250	2260,250	2264 —	2260,250	2262,25	2262 —	2260,500	2260,250	2260,250	2260,20
Lira irlandese . .	1826 —	1826 —	1828 —	1826 —	1828,85	—	1828 —	1826 —	1826 —	—
Corona danese	159,890	159,890	160,10	159,890	160,10	156 —	159,940	159,890	159,890	159,90
Corona norvegese . .	200,890	200,890	200,90	200,890	200,80	197 —	200,550	200,890	200,890	200,90
Corona svedese . .	234,150	234,150	234,40	234,150	234,40	239 —	233,890	234,150	234,150	234,15
Franco svizzero .	572,720	572,720	572,90	572,720	573,10	573,30	572,250	572,720	572,720	572,75
Scellino austriaco .	71,180	71,180	71,40	71,180	71,35	71 —	71,150	71,180	71,180	71,20
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,50	19 —	18,45	17 —	17 —	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	12,475	12,475	12,4825	12,475	12,45	11,50	12,490	12,475	12,475	12,47
Yen giapponese .	5,315	5,315	5,34	5,315	5,30	5 —	5,324	5,315	5,315	5,31

Media dei titoli del 31 agosto 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,325
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,675
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,350
» 6 % » » 1970-85 .	76,875
» 6 % » » 1971-86 .	70,300
» 6 % » » 1972-87 .	70,975
» 9 % » » 1975-90 .	70,800
» 9 % » » 1976-91 . . .	72,650
» 10 % » » 1977-92 .	78,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,125
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . .	90,150
» » » Ind. 1-10-1979/81 .	99,425
» » » » 1-12-1979/81 .	99,200
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,225
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,400
» » » » 1- 5-1979/82 .	93,025
» » » » 1- 5-1980/82 .	97,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82 . .	97,800
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,200
» » » » 1- 7-1980/82 . .	98,250
» » » » 1- 8-1980/82 . .	98,275
» » » » 1-10-1979/82 . .	96,950
» » » » 1-10-1980/82 . .	97,325
» » » » 1-12-1980/82 . .	98,150
» » » » 1- 1-1980/83 . .	98,400
» » » » 1-10-1980/83 . .	99 —
» » » » 1- 3-1981/84 . .	97,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,075
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . . .	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	95,450
» » » 15 % 1- 1-1983 . .	94,250
» » » 12 % 1-10-1983	86,200
» » » 12 % 1- 1-1984 . .	84,425
» » » 12 % 1- 4-1984	84,225
» » » 12 % 1-10-1984 . . .	83,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1216 —
Dollaro canadese .	1013,900
Marco germanico .	500,200
Fiorino olandese	449,975
Franco belga . .	30,624
Franco francese .	208,825
Lira sterlina	2260,375
Lira irlandese	1827 —
Corona danese	159,915
Corona norvegese	200,720
Corona svedese	234,020
Franco svizzero	572,485
Scellino austriaco	71,165
Escudo portoghese	18 —
Peseta spagnola	12,482
Yen giapponese	5,319

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di infermiere presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri diplomati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali . . . . posti n. 3

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(5178)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di meccanica . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(5179)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

servizi generali . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5180)

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Pavia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(5181)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti, elevati a sei, di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 24 agosto 1981 pubblica il decreto ministeriale 6 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1981, registro n. 13, foglio n. 151, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti, elevati a sei, di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 7 giugno 1980.

(5221)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. **14.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1979 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I residui passivi stabiliti dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, per i sottoindicati capitoli di spesa, vengono rideterminati nelle somme a fianco di ciascuno indicate, per effetto di ulteriori impegni assunti nella competenza dell'esercizio 1978:

cap. 310204	L.	600.000.000
cap. 317151	»	4.006.231
cap. 318258	»	2.512.570.000

Conseguentemente l'avanzo di amministrazione incluso nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1980 e lo stanziamento attribuito al cap. 206099 nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio sono ridotti di L. 2.871.373.580.

Art. 2.

Fermo restando il totale generale delle variazioni di cassa introdotte dalla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 97, le variazioni agli stanziamenti di cassa dei sottoindicati capitoli di spesa, sono rettificate con quelle appresso indicate:

cap. 420555	L.	1.000.000.000 (anziché zero)
cap. 529554	L.	zero (anziché + 2.000.000.000)

Art. 3.

La somma di L. 3.333 proveniente dal cap. 32114 dell'esercizio 1978 e iscritta come residuo attivo al cap. di entrata 32115 dell'esercizio 1979, è trasferita al capitolo di entrata 32106 del medesimo esercizio, trattandosi di proventi soggetti alla disciplina istituita con legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 4.

E' approvato il rendiconto generale della regione Lazio per l'anno finanziario 1979 ed il relativo avanzo di amministrazione, le cui risultanze sono riportate nella presente legge.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza degli impegni rispetto alle previsioni, a carico dei capitoli di spesa 990081, 990085, 990087, 990095, 990099 in relazione all'eccedenza di accertamento, rispetto alle previsioni, dei corrispondenti capitoli di entrata 65101, 65104, 65110, 65142 e 65191.

Art. 6.

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate alla Regione, le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1979 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in

	L.	1.780.162.713.239
delle quali furono riscosse	»	1.475.026.761.091
e rimangono da riscuotere	L.	305.135.952.148

Art. 7.

Le spese per l'allargamento e diffusione delle basi produttive, le spese per la riqualificazione del terziario e dei servizi, le spese per l'utilizzazione sociale e produttiva del territorio, le spese per la cultura, la scuola ed il lavoro, le spese per la organizzazione dell'azione e delle strutture regionali, nonché quelle per le contabilità speciali, impegnate nell'esercizio 1979 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in

	L.	2.038.605.503.565
delle quali furono pagate	»	1.398.892.184.577
e rimangono da pagare	L.	639.713.318.988

Art. 8.

Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 1979 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

entrate complessive accertate . . .	L.	1.780.162.713.239
spese complessive impegnate . . .	»	2.038.605.503.565
differenza	L.	258.442.790.326 (—)

Art. 9.

I residui attivi degli esercizi finanziari 1978 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive

	L.	594.228.300.008
di cui:		
riscossi durante l'esercizio 1979 . .	»	87.386.985.559
restano da riscuotere al 31 dicembre 1979	L.	506.841.314.449

Art. 10.

I residui passivi degli esercizi finanziari 1978 e precedenti, rideterminati per gli effetti dell'art. 1 della presente legge, risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive

	L.	409.341.615.276
di cui:		
pagati durante l'esercizio 1979 . . .	»	203.924.618.875
eliminati in sede di accertamento . .	»	24.327.386.257
restanto da pagare al 31 dicembre 1979	L.	181.089.610.144

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuote sui residui attivi degli esercizi 1978 e precedenti (art. 9)	L.	506.841.314.449
somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1979 (art. 6) . . .	»	305.135.952.148
Totale residui attivi al 31 dicembre 1979. . .	L.	811.977.266.597

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 1978 e precedenti (art. 10)	L.	181.089.610.144
somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1979 (art. 7) . .	»	639.713.318.988
Totale residui passivi al 31 dicembre 1979. . .	L.	820.802.929.132

Art. 13.

L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 è stabilito in lire 80.136.834.813 in base alle seguenti risultanze:

avanzo di cassa al 31 dicembre 1978	L.	120.539.891.615

riscossioni dell'esercizio 1979:

a) in conto competenza (art. 6)	L.	1.475.026.761.091 (+)
b) in conto residui attivi (art. 9)	»	87.386.985.559 (+)

pagamenti dell'esercizio 1979:

a) in conto competenza (art. 7)	»	1.398.892.184.577 (—)
b) in conto residui passivi (art. 10)	»	203.924.618.875 (—)
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1979.	L.	80.136.834.813

Art. 14.

L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 stabilito in lire 71.311.172.278 in base alle seguenti risultanze:

avanzo di cassa al 31 dicembre 1979 (art. 13)	L.	80.136.834.813
residui attivi al 31 dicembre 1979 (art. 11)	»	811.977.266.597 (+)
residui passivi al 31 dicembre 1979 (art. 12)	»	820.802.929.132 (—)
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1979.	L.	71.311.172.278

Art. 15.

L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 è stabilito in lire 71.311.172.278, di cui lire 57.936.172.278 disponibili per il bilancio 1980, in base alle seguenti risultanze:

differenza di cui all'art. 8 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 1979	L.	258.442.790.326 (—)
avanzo di amministrazione dell'esercizio 1978 (legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, modificato dall'art. 1 della presente legge)	»	294.323.088.347 (+)
somma accantonata al 31 dicembre 1978, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi ai sensi del terzo comma, art. 16 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8)	»	11.103.488.000 (+)
eliminazione nell'esercizio 1979 di residui passivi lasciati dagli esercizi 1978 e precedenti (art. 10)	»	24.327.386.257 (+)
Avanzo di amministrazione.	L.	71.311.172.278 (+)
somma accantonata ai sensi del terzo comma, art. 16 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31 dicembre 1979	L.	13.375.000.000 (—)
	L.	57.936.172.278

Art. 16.

Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l'avanzo di cui al precedente art. 15 di lire 57.936.172.278 viene iscritto nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1980.

Art. 17.

Le risultanze del rendiconto del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1979 comportano un avanzo di amministrazione di lire 975.602.715 in base alla seguente dimostrazione:

Entrata:

somme riscosse, a carico della giunta regionale per l'esercizio 1979	L.	5.440.000.000
interessi attivi	»	159.262.897
entrate varie ed eventuali	»	6.439.220
partite di giro	»	898.964.104
Totale entrate	L.	6.504.666.221

Spesa:

somme pagate o rimaste da pagare per l'esercizio 1979	L.	5.021.264.763
partite di giro	»	898.964.104
Totale spese	L.	5.920.228.867
differenza (entrate meno spese)	L.	584.437.354
eliminazione residui passivi 1977 per perenzione amministrativa	»	192.114.506
versamento alla giunta delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate al personale dipendente negli anni 1978 e 1979	»	199.050.855
Avanzo di amministrazione	L.	975.602.715

Art. 18.

L'avanzo di amministrazione di cui al precedente art. 17 di L. 975.602.715 viene introitato al cap. 3320 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1980 denominato « Recupero dell'avanzo di amministrazione del consiglio regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 marzo 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 marzo 1981.

(*Omissis*).

(5014)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 15.
Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1981 è approvato in L. 3.596.348.000.000 in termini di competenza ed in L. 3.825.467.000.000 in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1981, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1981 è approvato in L. 3.596.348.000.000 in termini di competenza ed in L. 3.817.867.000.000 in termini di cassa.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1981, in conformità all'annesso stato di previsione (tabella *B*) con limitazione di cui al comma seguente.

Il pagamento delle spese a carico dei capitoli concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonchè dei capitoli afferenti partite di giro è consentito per importi non superiori a quelli accertati a favore dei corrispondenti capitoli di entrata.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 3.

In attesa del completamento del processo organizzativo dei servizi delle unità sanitarie locali, la regione Lazio è autorizzata, per l'anno 1981, a procedere — per conto delle unità sanitarie locali ed a carico del cap. 07001 — al pagamento

degli oneri connessi all'assistenza medico-generica e pediatrica ed agli altri eventuali servizi per i quali, allo stato della vigente legislazione, non risulti possibile provvedere all'erogazione tramite le unità sanitarie locali stesse.

I capitoli 07101, 07102, 07103 e 07701 sono soppressi e gli eventuali residui passivi sono trasferiti al cap. 07001.

Art. 4.

E' approvato l'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a favore dei quali possono disporsi, in conformità alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 5

E' approvato l'elenco n. 2, allegato alla stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.

Art. 6.

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1981-83, allegato al bilancio annuale ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Per l'articolazione della spesa in progetti sono confermate le scelte contenute nel bilancio pluriennale approvato con l'articolo 10 della legge 28 gennaio 1980, n. 8.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 11, primo comma, dello statuto della Regione, è determinata in L. 9.645.000.000 la spesa occorrente per il funzionamento del consiglio regionale.

La spesa è ripartita nei capitoli 25001, 25201, 25601, 25602 25621, 25632, 25651, 25701 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

Il programma di mutui per il finanziamento di interventi straordinari nel settore dei trasporti di cui all'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, è confermato nell'ammontare complessivo di L. 70.000.000.000 di cui L. 45.000.000.000 per l'anno finanziario 1981 e L. 25.000.000.000 per l'anno finanziario 1982 con le modalità e le prescrizioni previste nel richiamato art. 15 della legge regionale n. 8 del 1980.

Art. 9.

E' approvato l'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione, della spesa, concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

L'autorizzazione alla concessione della garanzia fidejussoria a favore dell'E.R.S.A.L. - Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 67, è elevata per l'anno 1981 a L. 50.000.000.000.

Art. 10.

L'erogazione delle somme iscritte al cap. 09001 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica e scolastica viene disposta secondo i seguenti criteri e modalità:

1) 85 per cento del fondo in unica soluzione in base alla popolazione (2/3) e superficie territoriale (1/3);

2) 15 per cento del fondo per promuovere e realizzare l'avvio, l'adeguamento e la trasformazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, nonchè per riequilibrare la distribuzione delle risorse.

Le erogazioni di cui al punto 1) vengono disposte con le modalità di cui all'art. 20 della presente legge; quelle di cui al punto 2) con deliberazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il cap. 08531 è soppresso e gli eventuali residui passivi sono trasferiti al cap. 08120.

Il cap. 23001 è soppresso. Gli eventuali residui passivi al 31 dicembre 1980 sono trasferiti sul cap. 21001.

Art. 11.

Per l'anno finanziario 1981, in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 61, il contributo ai comuni e loro consorzi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido può essere concesso a copertura dell'intera spesa.

Art. 12.

In deroga a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, e limitatamente all'anno scolastico 1980-81, la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, è autorizzata ad effettuare un intervento perequativo in favore di quei comuni ai quali nell'anno 1980, a seguito del riparto effettuato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1980, n. 8, è stata assegnata, per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'assistenza scolastica, una somma inferiore a quella assegnata per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1978-79. L'intervento consiste nell'assegnazione a tali comuni di una ulteriore somma pari alla differenza tra quella assegnata nell'anno 1980 e nell'anno scolastico 1978-79, quest'ultima incrementata di una quota del 25 per cento. Tale ulteriore somma dovrà essere utilizzata dai comuni per gli interventi di assistenza scolastica relativi all'anno scolastico 1980-81.

La giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, è autorizzata, altresì, ad erogare ai comuni sedi di istituti professionali di Stato con annesso convitto, le somme necessarie per il conferimento o la conferma, per l'anno scolastico 1980-81, di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti. L'intervento regionale comprende anche l'erogazione di somme ai comuni per l'assegnazione o conferma di posti gratuiti e semigratuiti in pensionati convenzionati, limitatamente a quegli istituti professionali in cui tale forma di assistenza è stata gà attuata nell'anno scolastico 1979-80.

La spesa relativa agli interventi di cui ai commi precedenti è posta a carico del cap. 21001 del bilancio 1981.

Per l'anno scolastico 1980-81, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 41, si prescinde dai termini di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della stessa legge.

Art. 13.

Le previsioni iscritte nei capitoli concernenti la formazione dei lavoratori sono riferite agli oneri dell'intero anno finanziario 1981, siano essi di pertinenza dell'anno scolastico formativo 1980-81 o di quello 1981-82.

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per il contributo straordinario al comune di Ponza autorizzato con legge regionale n. 54 del 18 luglio 1979.

Art. 15.

In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il limite delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati dei centri regionali di formazione professionale per il settore alberghiero od a regime convittuale e/o semiconvittuale, è elevato — per i capitoli di spesa afferenti gli oneri di funzionamento dei centri stessi — da L. 20.000.000 a L. 50.000.000.

Art. 16.

Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è consentito dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

In tale caso possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

Tali deliberazioni si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno formale a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 27 della citata legge regionale n. 11 del 1979.

Art. 17.

In applicazione dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, numero 843, è consentita, a carico dei capitoli di bilancio regionale 1981-83 07853, 16131, 16271, 16501, 17101 e 18251, l'assunzione di impegni contabili con imputazione all'esercizio finanziario 1982 per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui pluriennali che saranno concessi dagli istituti mutuanti nel corso dell'anno 1981, nell'ambito del programma approvato con gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 luglio 1979, n. 53, confermati ed integrati con l'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8.

Art. 18.

Al fine di accelerare la spesa per l'erogazione di contributi e finanziamenti in capitale volti alla realizzazione di opere di investimento, in considerazione anche della grave situazione economica e sociale in cui versa la regione Lazio e delle difficoltà finanziarie degli enti locali, e allo scopo di dare rapida attuazione ai programmi regionali, l'ordinazione della spesa a favore dei comuni, province e loro consorzi, unità sanitarie locali ed enti territoriali ed istituzionali viene disposta nella misura del 75 per cento dell'ammontare dei contributi e dei finanziamenti di cui sopra, immediatamente dopo il perfezionamento delle deliberazioni con le quali si è provveduto all'impegno sulla base di programmi o di progetti, anche in deroga alle norme regionali vigenti che disciplinano gli interventi stessi.

L'amministrazione regionale emette titolo di spesa a favore degli enti di cui al comma precedente per un'ulteriore quota pari al 15 per cento, su presentazione da parte degli enti del verbale di eseguita consegna dei lavori.

Gli interessi maturati sulle somme trasferite ai sensi dei precedenti commi, sono depositati presso la tesoreria degli enti destinatari in appositi conti e possono essere utilizzati solo per le finalità per le quali il contributo o finanziamento è stato concesso.

Gli enti beneficiari dei contributi o dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare alla giunta regionale e al consiglio regionale, alla scadenza dell'esercizio finanziario, nonchè ad ultimazione dell'opera, l'utilizzazione delle somme ricevute, fornendo notizie in merito ai risultati ottenuti agli effetti dell'occupazione, dello sviluppo economico e dei servizi.

All'ultimazione dell'opera l'amministrazione regionale dispone il pagamento della quota a saldo.

Decorsi due anni dalla data della prima erogazione dei fondi senza che l'ente abbia dato inizio ai lavori, è facoltà dell'amministrazione regionale revocare la concessione del contributo e del finanziamento e recuperare la relativa somma anche attraverso compensazione amministrativa.

Le norme di cui sopra si applicano anche gli impegni assunti nell'esercizio 1981 nonchè a quelli assunti per gli esercizi precedenti ed afferenti somme iscritte nel conto dei residui passivi.

Agli effetti delle verifiche di cui ai precedenti capoversi del presente articolo e del successivo art. 19, l'assessore al bilancio e alla programmazione — previa acquisizione di ogni elemento di cognizione, anche mediante la disposizione di appositi sopralluoghi — è tenuto a riferire, trimestralmente, alla giunta regionale sullo stato di erogazione dei fondi e degli effetti prodotti.

Art. 19.

Per il conseguimento delle finalità previste al primo comma del precedente art. 18 anche l'ordinazione della spesa relativa a contributi disposti a favore di soggetti privati per opere di investimento nel campo delle attività produttive può, a richiesta degli interessati — ove le vigenti disposizione nelle singole materie non prevedano procedure più sollecite — essere effettuata, nella misura del 50 per cento, all'atto dell'inizio dei lavori.

Al fine di far luogo all'erogazione della spesa è necessario che alla richiesta dell'interessato sia allegata la documentazione concernente l'avvenuta commissione e l'inizio dei lavori.

Le somme ricevute sono soggette a restituzione nel caso in cui le opere, per le quali i contributi sono stati concessi, non vengano portate a compimento, con le modalità previste nella concessione e nei termini di cui al successivo comma. Le somme da restituire debbono essere maggiorate degli interessi in misura corrispondente a quelli massimi che la Regione abbia diritto di percepire, secondo le convenzioni relative sulle giacenze presso la tesoreria regionale.

I lavori — salvo speciali deroghe consentite dall'assessorato regionale competente per la materia in relazione a cause di forza maggiore e comunque nel rispetto della normativa vigente — dovranno essere conclusi entro un anno dall'inizio dei lavori.

Il saldo del contributo disposto sarà erogato alla conclusione dei lavori previo accertamento dell'amministrazione regionale che, comunque, nel corso dell'esecuzione dell'opera può effettuare sopralluoghi e controlli per accertare la continuità dei lavori e la corrispondenza degli stessi alle finalità di legge.

Le norme di cui sopra si applicano agli impegni assunti nell'esercizio 1981 nonchè a quelli assunti per gli esercizi precedenti ed afferenti somme iscritte nel conto dei residui passivi.

Gli assessori competenti per le singole materie nell'ambito delle quali sono disposti ed erogati i contributi sono tenuti a riferire trimestralmente all'assessore al bilancio e alla programmazione per gli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 18.

Art. 20.

Per l'adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione relativi alla gestione di funzioni proprie della Regione, per i quali è consentita la procedura prevista nel sesto comma dell'art. 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il presidente della giunta regionale delega gli assessori preposti ai rispettivi settori di spesa.

Decorsi i trenta giorni dal perfezionamento degli atti d'impegno e liquidazione di cui al precedente comma, senza che risultino emessi i conseguenti titoli di spesa. E' facoltà dell'assessore al bilancio disporre d'ufficio con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 22 della presente legge.

Art. 21.

Fino a quando non sia approvata la legge di assestamento del bilancio, è consentito il pagamento di residui passivi accertati in dipendenza di impegni di spesa definitivi, anche in eccedenza all'ammontare della cifra presunta iscritta nel rispettivo capitolo del bilancio di previsione, purchè il pagamento rientri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso.

Art. 22.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1981 e fino a quando non sarà adottato il regolamento di attuazione della legge di contabilità regionale e completata la meccanizzazione dei servizi di bilancio e ragioneria, i titoli di spesa dell'amministrazione centrale, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, vengono emessi dagli assessorati competenti per materia e trasmessi all'assessorato al bilancio per gli adempimenti di riscontro, contabilizzazione ed inoltre alla tesoreria.

La procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è applicabile per l'ordinazione della spesa relativamente ai titoli da emettere agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 18, 19 e 20 della presente legge, senza far luogo alle richieste di cui al quinto comma dello stesso art. 28 della citata legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.

Art. 23.

Le domande per usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 7 febbraio 1981 concernente: « Integrazione alla legge regionale n. 62 del 19 settembre 1974: "Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati" » per l'anno 1980 possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge citata.

Entro i successivi novanta giorni, la giunta regionale predispone ed il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 aprile 1981.

(*Omissis*).

(5015)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. 16.

Ulteriori interventi a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1981, con particolare riferimento al comune di Tuscania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, ai fini della riparazione e ricostruzione di immobili di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione nel centro storico di Tuscania, per le quali sono stati concessi i contributi ed erogate le relative anticipazioni con i fondi di cui alla legge 2 aprile 1976, n. 105, e sulla base delle perizie di cui all'art. 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205, interviene elevando l'importo dei contributi stessi della misura del 16 per cento.

Per i beneficiari che hanno ottenuto i contributi e le relative anticipazioni di cui al precedente comma nel periodo dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1980, n. 117, l'importo dei contributi è elevato della misura del 30 per cento.

Dette maggiorazioni sono corrisposte agli aventi diritto in unica soluzione ad ultimazione dei lavori, che dovrà avvenire secondo i termini previsti dal successivo art. 7, con le modalità di cui all'ultimo comma del citato art. 39-*quater* della legge n. 205 del 1973.

Art. 2.

Nella spesa ammessa a contributo per tutti i lavori di riparazione e ricostruzione eseguiti o da eseguirsi nelle zone del Viterbese colpite dal sisma del febbraio 1971 si deve intendere compresa l'I.V.A. - imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda le pratiche già definite, la richiesta di rimborso della spesa di cui al precedente comma, corredata di adeguata documentazione, deve essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Qualora sia impossibile nel corso degli interventi nel centro storico di Tuscania, da eseguirsi secondo le norme del piano di ricostruzione, restituire gli immobili integri e nella primitiva destinazione, i proprietari possono usufruire dei benefici di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288.

In tal caso gli immobili passano in proprietà al comune di Tuscania.

Art. 4.

I benefici previsti dall'art. 39-*bis* della legge 17 maggio 1973, n. 205, non si applicano ai proprietari degli immobili siti nel centro storico di Tuscania danneggiati da eventi bellici.

Tenuto conto, tuttavia, che il piano di ricostruzione del centro storico stesso stabilisce norme particolari di ricostruzione e restauro che richiedono maggiori oneri costruttivi, la Regione concede un contributo integrativo, oltre a quelli previsti dalle vigenti leggi sui danni di guerra, a soggetti di cui al primo comma che si trovano nelle condizioni stabilite dalla legge 13 luglio 1966, n. 610.

Il contributo integrativo previsto dal precedente comma è pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori determinata in base ai criteri vigenti in materia di valutazione del danno bellico.

Il contributo integrativo è concesso sulla base di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio del genio civile competente territorialmente, che attesti la valutazione del danno bellico, ed è erogato con le procedure previste dall'art. 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205.

Art. 5.

Per il conseguimento delle finalità della presente legge ed in relazione alle esigenze emergenti nella fase di attuazione della legge 3 aprile 1980, n. 117, limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico di Tuscania, il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande è stabilito per i lavori in corso in giorni quindici dall'entrata in vigore della presente legge, mentre il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito in mesi otto dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine di mesi otto dall'entrata in vigore della presente legge devono essere presentate le perizie relative agli immobili che non devono essere più demoliti, a seguito dell'approvazione della variante al piano di ricostruzione del centro storico.

L'effettivo inizio dei lavori è condizione per la erogazione dei contributi previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288.

Art. 6.

I proprietari che abbiano eseguito tutti o parte dei lavori di riparazione e ricostruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione prima della presentazione della perizia giurata hanno diritto egualmente al contributo previsto nell'articolo 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205, purché il certificato di regolare esecuzione attesti la rispondenza fra i lavori eseguiti e quelli indicati nella citata perizia.

Il contributo di cui al precedente comma non è suscettibile dell'aumento previsto nell'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

La Regione assume a proprio carico e rimborsa l'onere finanziario relativo alle somme che, ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 1972 e seguenti, lo Stato ha addebitato ai cittadini, a seguito degli interventi di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, nelle zone del Viterbese colpite dal terremoto del febbraio 1971.

I cittadini che hanno già provveduto al pagamento del suddetto onere hanno diritto al rimborso previa domanda da presentarsi alla regione Lazio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, producendo adeguata documentazione.

Art. 8.

I termini per l'esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione ammessi a contributo, ai sensi delle varie leggi emanate a favore della popolazione dei comuni in provincia di Viterbo colpiti dai terremoti del febbraio 1971 ed in particolare della legge 3 aprile 1980, n. 117, sono i seguenti:

mesi quattordici per i lavori da iniziare e mesi dieci per i lavori in corso, relativamente al centro storico di Tuscania;

mesi dieci per i lavori da iniziare e mesi sei per i lavori in corso, relativamente alle zone esterne al centro storico di Tuscania e agli altri centri terremotati.

Per ogni giorno di ritardo viene applicata la penale detraendo l'importo dell'uno per mille dall'ammontare del contributo totale concesso per la riparazione degli immobili.

Art. 9.

Alla concessione dei benefici previsti dalla presente leggo provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1981 e di lire 1.500 milioni per il 1982, in termini di competenza. Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 06997 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1981 ed al corrispondente capitolo del bilancio pluriennale per l'esercizio 1982.

A tal fine nel bilancio 1981 verrà istituito un apposito capitolo 06923 avente la seguente denominazione: « Rifinanziamento degli interventi a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del 1971 con particolare riferimento al comune di Tuscania ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi 1981 e 1982, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 maggio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto 18 maggio 1981.

(5016)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1981, n. **55.**

Concorso della Regione all'incremento del fondo di dotazione della fondazione Orchestra regionale toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede a conferire alla fondazione Orchestra regionale toscana la somma di lire 250 milioni quale concorso all'incremento del fondo di dotazione della fondazione di cui alla legge regionale 7 maggio 1980, n. 44, art. 3, lettera *a*).

Art. 2.

All'onere di lire 250.000.000 previsto al precedente art. 1 si farà fronte con i fondi di cui al cap. 16160 che viene istituito nel bilancio di previsione 1981 con le variazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

1. OBIETTIVO: FORMAZIONE

Cap. 11060. — Contributi straordinari in conto capitale per ammodernamento e potenziamento delle attrezzature per i servizi di mensa e per l'alloggio degli studenti (legge regionale n. 66/1980) . . . . L. 250.000.000

Di nuova istituzione:

1. OBIETTIVO: FORMAZIONE

Cap. 16160. — Concorso all'incremento del fondo di dotazione della fondazione Orchestra regionale toscana (legge regionale n. 40/1981 - atti del consiglio) . . . L. 250.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 giugno 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 maggio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 giugno 1981.

(4485)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **39.**

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, è così sostituito:

« La regione Veneto, al fine di migliorare il patrimonio edilizio scolastico, concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione, con esclusione dei lavori di manutenzione, di edifici adibiti e da adibire a sedi di scuole elementari e medie statali e legalmente riconosciute, ubicati in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o in frazioni di comuni maggiori, con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.

I contributi di cui al comma precedente sono altresì concessi per gli edifici sede di scuole materne statali e non statali, indipendentemente dalla popolazione del comune e della frazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 luglio 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **40.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41: « Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali », e successive modifiche e integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41, concernente: « Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali », sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Il testo della lettera *a*) dell'art. 2 è così sostituito:

« *a*) dal presidente della giunta regionale che la presiede o da un suo delegato; ».

Il testo dell'art. 5 è così sostituito:

« L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la revoca o la modifica dello stesso elenco anche a norma del penultimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assunte con deliberazione del consiglio regionale.

La scelta del presidente e degli esperti all'interno delle commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e la nomina delle commissioni stesse spetta alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 luglio 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **41.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 62: « Istituzione della consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 62, viene così modificato:

« La consulta elegge tra i suoi componenti il presidente. Elegge inoltre, con voto limitato a uno, il consiglio direttivo, composto da 9 membri, di cui almeno 4 emigrati; ne fanno parte di diritto il rappresentante della Regione di cui all'art. 3, lettera *a*), e il presidente della consulta che lo presiede ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 luglio 1981

BERNINI

(5075)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1981, n. **21.**

Integrazione alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'E.S.A.B.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, vengono aggiunti i seguenti commi:

Al personale dell'E.S.A.B. proveniente dal cessato Ente di sviluppo di Puglia e Lucania, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'E.S.A.B., viene mantenuto il sistema pensionistico INPS e il fondo di previdenza, entrambi attualmente in godimento da parte del predetto personale.

All'atto del primo inquadramento del personale nei ruoli dell'E.S.A.B., è data facoltà allo stesso personale di optare per il trattamento pensionistico della C.P.D.E.L. (Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali) mediante il trasferimento della posizione assicurativa presso l'INPS alla C.P.D.E.L. ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà secondo il disposto dell'art. 22-*bis* della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'E.S.A.B.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 luglio 1981

VERRASTRO

(4915)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. **34.**

Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

La regione Umbria con la presente legge disciplina la concessione delle provvidenze a favore di privati ed enti pubblici, al fine di consentire la realizzazione degli interventi volti al ripristino ed alla ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche colpiti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, nell'ambito delle previsioni di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei comuni già ricompresi o da ricomprendere in zone classificate come sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le provvidenze sono altresì volte a consentire l'adeguamento alla normativa antisismica delle opere necessarie e di quelle strettamente conseguenziali relative agli immobili ed alle opere pubbliche di cui al precedente comma.

Nei comuni della Valnerina di cui alla allegata tabella *A* le provvidenze ricomprendono anche le opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Opere di miglioramento tecnico-funzionale

Per gli immobili di proprietà dei privati e degli enti pubblici economici le opere di miglioramento tecnico-funzionale sono rivolte ai fini igienico-sanitari e ricomprendono la costruzione e ristrutturazione dei servizi igienici, l'adeguamento dell'altezza dei vani alla normativa vigente, anche di carattere locale, nonché ogni altra opera volta al risanamento dell'edificio ed al miglioramento delle condizioni di abitabilità sotto il profilo igienico e sanitario, e comunque nei limiti della normativa vigente in materia.

Per le opere pubbliche i miglioramenti tecnico-funzionali sono quelli ritenuti strettamente necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

Le opere di cui al presente articolo sono ammesse a contributo solo limitatamente agli interventi effettuati nei comuni della Valnerina di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 3.
Integrazioni e modifica della delega di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50

La delega di funzioni amministrative ai comuni, di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, ricomprende le funzioni di cui all'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, limitatamente agli eventi sismici degli anni 1971, 1972, 1974 e 1975, nonchè quelle relative al sisma che ha colpito il comune di Valfabbrica di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1971, n. 288.

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, così come sopra integrato, la delega delle funzioni amministrative ivi previste non ricomprende quelle relative agli interventi di competenza dell'amministrazione provinciale di Perugia, finanziati ai sensi della legge 26 aprile 1976, n. 176.

Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla giunta regionale.

I comuni ai quali sono già stati erogati i finanziamenti di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, per interventi di competenza dell'amministrazione provinciale di Perugia, devono procedere al versamento delle somme non utilizzate alla tesoreria della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Proroga dei termini

Il termine di cui all'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, per l'adozione da parte della comunità montana della Valnerina e del comune di Ferentillo dei piani per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale, è prorogato fino al 31 agosto 1981. Qualora la comunità montana della Valnerina e/o il comune di Ferentillo non provvedano ad adottare il piano nel termine sopra indicato, la giunta regionale si sostituisce ai predetti enti anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Il termine di cui all'art. 9, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1980 n. 50, per la predisposizione del piano previsto dallo stesso articolo è prorogato fino al 31 ottobre 1981.

Art. 5.
Interventi a carattere unitario e condizione per la concessione del contributo

Nella ipotesi di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata alla presentazione di un progetto predisposto d'intesa fra i proprietari interessati, e di un atto di impegno unilaterale dei medesimi alla realizzazione unitaria dell'intervento. Il progetto e l'atto di impegno devono essere presentati unitamente alla documentazione di cui al nono comma dell'art. 13 della presente legge.

L'intervento unitario può ricomprendere un singolo immobile o complessi di più immobili tra di loro interdipendenti per le necessità dell'intervento medesimo.

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA VALNERINA

Capo I

TIPOLOGIA DELLE PROVVIDENZE

Art. 6.
Ambito territoriale

Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici siti nei comuni della Valnerina, di cui alla allegata tabella *A*.

Art. 7.
Provvidenze a favore di privati ed enti pubblici economici

A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale risulta dalla istruttoria effettuata dal comune competente per territorio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile ed è stabilito nelle seguenti misure percentuali a seconda della destinazione degli immobili:

1) *Immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole*:

A) Fino a lire 35 milioni di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
50 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;

B) Da L. 35.000.001 a L. 70.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
30 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;

C) Da L. 70.000.001 fino a L. 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

70 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;

D) Oltre L. 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile:

50 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale.

2) *Immobili e strutture al servizio di aziende agricole*:

A) Fino a L. 35.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
50 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura:

B) Da L. 35.000.001 a L. 70.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
30 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;

C) Da L. 70.000.001 fino a L. 150.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

70 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale.

Salvo le ipotesi di cui alle lettere *C*) e *D*) del punto 1) e della lettera *C*) del punto 2) di cui al precedente comma, il contributo è concesso a condizione che l'avente diritto realizzi sia gli interventi di carattere strutturale sia connessi lavori di rifinitura, anche per la parte non coperta da contributo e comunque necessari a conseguire l'abitabilità e/o agibilità dell'opera.

Gli interventi di carattere strutturale consistono in: lavori di fondazione, lavori relativi a murature portanti, solai, coperture, struttura portante delle scale esclusa la rifinitura, tamponature esterne di strutture portanti in cemento armato.

Gli interventi per lavori di rifinitura consistono in: intonaci interni ed esterni, divisori interni, pavimenti, soffittature non portanti, impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e igienico-sanitari, tinteggiature esterne ed interne, infissi, ed ogni altra rifinitura indispensabile per conseguire livelli di funzionalità adeguata.

Il contributo relativo agli interventi di carattere strutturale limitatamente alla prima unità abitativa è elevato del 10 per cento sulla spesa ammissibile a contributo fino all'importo massimo di lire 35 milioni, a favore dei proprietari privati che alla data del 19 settembre 1979 risultavano avere la residenza anagrafica nel comune.

La spesa ammissibile a contributo relativa ai lavori da eseguirsi nell'ambito dei piani di recupero ad iniziativa pubblica non ricomprende la spesa per l'istruttoria della domanda di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e per la progettazione esecutiva.

Le certificazioni concernenti le aziende agricole, ai fini della concessione del contributo di cui al punto 2), sono rilasciate dall'ufficio agricoltura della Regione.

Art. 8.

Elevazione del contributo

Con riferimento agli aventi diritto che, ai sensi del successivo art. 15, nell'ambito dei piani di recupero convenzionino con il comune l'attuazione dei relativi interventi, le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi a carattere strutturale di cui al precedente art. 7, comma secondo, punto 1), lettere *A*), *B*) e *C*) sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento, con riferimento agli immobili ricompresi nel piano.

L'elevazione del contributo di cui al precedente comma è altresì disposta a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali si convenzionino con il comune con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 15, oppure inizino i lavori, previa autorizzazione del comune, entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle direttive tecniche di cui al primo comma del successivo art. 38 e li completino entro i successivi 24 mesi, salvo i casi di proroga di cui al successivo art. 13.

L'aliquota percentuale di contributo sulla quota della spesa ammissibile, relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui al precedente art. 7, comma secondo, punto 1), lettera *A*), punto 2), lettera *A*), sia con riguardo agli immobili compresi, che a quelli non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, è elevata dal 50 per cento al 60 per cento, quando i lavori vengano iniziati, previa autorizzazione del comune, entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle direttive tecniche, di cui al primo comma del successivo art. 38 e vengano ultimati entro i successivi 24 mesi, salvo i casi di proroga di cui al successivo art. 13.

L'autorizzazione di cui al secondo comma e terzo comma è volta a verificare la esistenza in capo agli aventi diritto dei requisiti necessari per essere ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge, tenuto altresì conto delle priorità di cui ai successivi articoli 10 e 11. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla documentazione di cui al nono comma dell'articolo 13, ma non al rilascio del provvedimento concessorio previsto dal primo comma dell'articolo medesimo.

Capo II

PROVVIDENZE A FAVORE DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 9.

Aventi diritto

Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse a favore di coloro che risultino proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, in ordine ai quali è stata ritualmente presentata la domanda di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e compiuta l'istruttoria ai fini dell'indicazione delle opere da realizzare, della spesa necessaria ed ammissibile a contributo e della individuazione degli aventi diritto.

Qualora successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'immobile venga trasferito per atto tra vivi o per causa di morte, il contributo è concesso al proprietario avente causa, previa acquisizione da parte del comune del titolo di proprietà o della relativa documentazione successoria.

Il contributo di cui alla presente legge non può essere concesso per immobili che vengano trasferiti per atto tra vivi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli atti necessari per l'attuazione dei piani di recupero.

Qualora il trasferimento riguardi solo la parte del patrimonio immobiliare del dante causa, nella istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, all'avente causa compete la quota del contributo spettante all'originario proprietario, individuata proporzionalmente con riguardo alla spesa ammessa.

Art. 10

Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari di immobili ricompresi in piani di recupero

Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal comune competente per territorio a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili ricompresi in piani di recupero regolarmente approvati, tenuto conto e nei limiti dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 12.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, ciascun comune individua le priorità di intervento tra diversi piani di recupero o nell'ambito dello stesso piano di recupero, avuto riguardo alla natura ed urgenza delle opere da realizzare, con precedenza per quelle a carattere strutturale, da valutarsi anche in relazione agli interessi urbanistici, storico-artistici ed ambientali.

Nell'ambito del piano di recupero hanno comunque diritto alla priorità i proprietari di immobili le cui abitazioni, per effetto degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, siano state abbandonate a causa dei danni subiti.

Art. 11.

Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari degli immobili non ricompresi nei piani di recupero

Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal comune competente per territorio a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, tenuto conto dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 12.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma ciascun comune individua le priorità dei vari interventi avuto riguardo alla natura ed alla urgenza delle opere da realizzare, con precedenza per quelle a carattere strutturale, da valutarsi anche in relazione agli interessi urbanistici, storico-artistici ed ambientali. Devono comunque avere la preferenza gli interventi a carattere unitario, previsti dall'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, nonché quelli a cui all'art. 18 della stessa legge.

Hanno comunque diritto alla priorità i proprietari di immobili le cui abitazioni, per effetto degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, siano state abbandonate a causa dei danni subiti.

Art. 12.

Destinazione dei fondi

I comuni deliberano la quota da destinare a favore dei proprietari di immobili per gli interventi rispettivamente previsti dall'art. 10 e dell'art. 11, sulla base delle assegnazioni dei fondi effettuata ai sensi del successivo art. 34.

Per l'anno 1981 i comuni provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per il 1982 entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.

Art. 13.

Determinazione del contributo e provvedimento di concessione

Il comune con propria delibera, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, individua gli aventi diritto e determina l'ammontare complessivo del contributo. Con lo stesso atto concede il contributo nei limiti di cui al successivo quarto comma e fissa il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori è fissato entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e il termine per l'ultimazione è fissato in 24 mesi dalla data stabilita per l'inizio dei lavori.

Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per giustificati motivi, a richiesta dell'interessato, fino a sei mesi.

Qualora in relazione alle priorità di cui agli articoli 10 e 11 gli interventi riguardino solo una parte degli immobili di proprietà dell'avente diritto, il provvedimento di concessione individua la quota parte di contributo, da erogare ai sensi del successivo art. 14, tenuto conto della spesa ammissibile relativa all'immobile sul quale i lavori dovranno essere iniziati. La fissazione del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è stabilita limitatamente agli interventi per i quali è prevista l'erogazione del contributo.

La quota di contributo, relativa agli interventi concernenti gli altri immobili di proprietà dell'avente diritto, è concessa con successivo provvedimento del comune nei limiti e tenuto conto dei fondi eventualmente ancora disponibili e sempre in base alle priorità di cui agli articoli 10 e 11.

Nel caso di istruttoria congiunta ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il comune con l'atto di cui al primo comma provvede altresì a concedere i contributi previsti dalle disposizioni concernenti gli eventi sismici precedenti a quello del 19 settembre 1979 e successivi, imputando distintamente la spesa ai fondi già assegnati ai singoli stanziamenti.

Le graduatorie formate dai comuni interessati per la concessione dei contributi di cui alle leggi 16 marzo 1972, n. 38, 17 maggio 1973, n. 205 e 26 aprile 1976, n. 176, restano valide unicamente per gli aventi diritto che non abbiano prodotto domanda di aggravamento dei danni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Le provvidenze in ogni caso sono concesse nei limiti dei fondi assegnati al comune e disponibili.

Il rilascio dell'atto di concessione delle provvidenze è subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto della seguente documentazione:

1) concessione edilizia o autorizzazione di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

2) le autorizzazioni, se prescritte, di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 2 febbraio 1974, n. 64 ed ogni altra autorizzazione prescritta dalla vigente legislazione.

L'atto di concessione delle provvidenze, divenuto esecutivo, è comunicato in via amministrativa agli interessati e vale quale autorizzazione all'inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal precedente secondo comma.

Con l'atto di concessione del contributo il comune procede altresì all'aggiornamento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei prezzi unitari risultanti dal preziario regionale vigente alla data di deliberazione dell'atto. Nel caso di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge e dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'aggiornamento è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori.

Art. 14.

Erogazione delle provvidenze

Il contributo concesso ai sensi del precedente art. 13 detratte le eventuali anticipazioni di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è erogato all'avente diritto come segue:

a) quanto al 50 per cento dopo presentazione di regolare dichiarazione di inizio dei lavori debitamente verificata;

b) quanto all'ulteriore importo dopo la presentazion del consuntivo dei lavori e la redazione, ai soli fini della erogazione del contributo, del certificato di regolare esecuzione de lavori, emesso dall'ufficio tecnico comunale.

I proprietari possono conseguire una rata di acconto, non inferiore all'80 per cento del contributo concesso, dietro presentazione del relativo stato di avanzamento dei lavori.

Il comune interessato dovrà provvedere all'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti, procedendo nella definizione della rata di acconto alla detrazione della quota di contributo di cui alla precedente lettera *a*).

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui alla precedente lettera *b*), non può essere rilasciato qualora le opere realizzate non siano conformi al progetto approvato alla normativa vigente in materia urbanistica ed ambientale, alle direttive tecniche di cui al successivo art. 38, nonché, per le zone dichiarate sismiche, alle previsioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve altresì contenere la dichiarazione di conformita delle opere alle direttive tecniche di cui all'art. 38, nonche alla normativa antisismica nei casi in cui non sia necessaria la certificazione prevista dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il contributo di cui al terzo comma dell'art. 8 è erogato unitamente alla quota di contributo di cui alla precedente lettera *b*). Il contributo di cui al primo e secondo comma dello stesso art 8 è erogato per il 50 per cento unitamente alla quota di contributo di cui alla precedente lettera *a*) e per il restante 50 per cento unitamente alla quota di cui alla lettera *b*).

L'erogazione del contributo, nella ipotesi di cui all'ultimo comma del successivo art. 18, è altresì subordinata alle demolizioni ivi previste.

Nel caso di cui al successivo art. 15 le provvidenze concesse agli aventi diritto sono accreditate al comune con vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere. Il comune provvederà alla loro iscrizione in un conto speciale.

Qualora i lavori ultimati siano inferiori a quelli per i quali sono state concesse le provvidenze, in sede di erogazione finale il comune provvede alla rideterminazione del contributo.

Art. 15.

Attuazione dei piani di recupero

Per l'attuazione dei piani di recupero di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i proprietari interessati possono affidare al comune competente per territorio, mediante apposita convenzione, la realizzazione delle opere previste dal piano.

La convenzione deve regolare i rapporti finanziari ed in particolare autorizzare il comune al prelievo delle somme accreditate nel conto speciale di cui all'art. 14 e indicare le modalità di copertura dell'ulteriore spesa necessaria per realizzare l'intervento, ponendo a carico dei proprietari interessati l'obbligo di prestare idonee garanzie.

I prelievi dal conto speciale di cui al precedente articolo sono effettuati dal comune sulla base degli stati di avanzamento e secondo le modalità fissate con la convenzione.

Capo III

CONSOLIDAMENTO, TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI E ALTRE PROVVIDENZE

Art. 16.

Consolidamento

Per l'esecuzione di opere di consolidamento degli abitati siti nei comuni della Valnerina di cui alla allegata tabella *A* è disposto un finanziamento straordinario di L. 100.000.000.

Il consolidamento resta regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

Art. 17.

Trasferimento degli abitati

Per gli interventi a carico della Regione di cui all'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, da realizzarsi nei comuni di cui alla allegata tabella *A* e dipendenti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è disposto un finanziamento straordinario di L. 2.500.000.000.

Il procedimento relativo al trasferimento degli abitati resta regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Gli aventi diritto alle provvidenze di cui alla precedente legge ed alle leggi concernenti precedenti eventi sismici possono optare per le stesse in luogo del contributo di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

Art. 18.

Trasferimento di immobili

Salvo quanto previsto dal precedente articolo, le provvidenze di cui alla presente legge, calcolate con riguardo all'immobile danneggiato dal sisma, sono concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso per prescrizioni e vincoli di natura urbanistica, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, oppure quando non sia possibile procedere alla ricostruzione nello stesso luogo in conformità alla normativa antisismica o per cause dipendenti dalla natura del terreno.

Agli aventi diritto proprietari di immobili distrutti o da demolire, i quali non possono ricostruire in sito per i motivi di cui al presente articolo, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani per insediamento produttivo o di edilizia economica e popolare.

In tal caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area e le aree di sedime degli immobili non ricostruibili sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune.

Nell'ipotesi in cui l'avente diritto non si avvalga del beneficio di cui al precedente comma, a favore del medesimo è disposto con l'atto di concessione un contributo aggiuntivo pari al costo dei lavori necessari alla demolizione dell'immobile, calcolato sulla base del preziario regionale.

Art. 19.

Contributi a favore delle cooperative edilizie

E' costituito un fondo speciale di L. 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di abitazione aventi la sede sociale in uno dei comuni

della Valnerina di cui all'allegata tabella *A*. Del contributo possono beneficiare solo i soci ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il contributo è concesso nella misura del 40 per cento sulla spesa necessaria per l'acquisto dell'area e per la costruzione dell'edificio, fino al massimo di L. 20.000.000 per ogni alloggio nei comuni di cui all'allegata tabella *A*. La spesa ammissibile a contributo deve essere calcolata ai sensi della vigente normativa in materia, cui devono altresì corrispondere la tipologia e le caratteristiche degli alloggi.

La giunta regionale con propria delibera approva il bando che deve prevedere il termine per la presentazione delle domande da parte delle cooperative interessate da documentazione da allegare alla domanda medesima, i criteri di priorità e le modalità per la concessione delle provvidenze. I criteri di priorità sono determinati in base a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alle cooperative di cui al presente articolo, in alternativa al contributo di cui al secondo comma, può essere concesso un contributo per l'acquisto di immobili, compresa l'area di sedime e le pertinenze strettamente necessarie, da destinare a civile abitazione, siti in centri storici, anche qualora l'acquisto avvenga dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è concesso nella misura pari al 50 per cento del valore venale dell'immobile da acquistare, comprensivo dell'area di sedime e delle pertinenze necessarie.

Alla determinazione del valore venale, ai soli fini della concessione di cui al presente articolo, procede il comune competente per territorio, escludendo dalla relativa stima l'eventuale incremento di valore connesso con le provvidenze di cui beneficia l'immobile ai sensi della presente legge.

Il contributo non può in ogni caso superare l'importo massimo di L. 7.500.000 per ogni singolo alloggio da realizzarsi con gli interventi di recupero, sulla base dei criteri che verranno fissati dalla giunta regionale con il bando di cui al precedente terzo comma, tenuto conto delle caratteristiche e delle superfici dei singoli alloggi da realizzare.

Art. 20.

Rifinanziamento dell'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50

Nei comuni della Valnerina di cui all'allegata tabella *A* è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, oltre a quelli già finanziati sulla base della stessa legge.

E' altresì autorizzata la spesa di L. 1.600.000.000 per la revisione dei prezzi e per altri oneri connessi all'attuazione dei programmi di cui al precedente comma e di cui all'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Gli immobili costruiti nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 sono di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari delle province di Perugia e di Terni, che curano la gestione e la manutenzione.

TITOLO III

PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRI COMUNI

Art. 21.

Ambito territoriale

Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino di immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici siti nei comuni di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 22.

Previdenze a favore di privati ed enti pubblici economici

A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale risulta dall'istruttoria effettuata dal comune competente per territorio ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Il contributo è stabilito nella misura del 50 per cento fino ad un massimo di L. 15.000.000 di spesa ammissibile per:

a) immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole;

b) immobili e strutture al servizio di aziende agricole.

La determinazione dei contributi è effettuata distintamente per ogni categoria di immobili di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*). Per i comuni di Arrone, Campello sul Clitunno, Foligno, Montefranco, Polino, Spoleto e Trevi la spesa ammissibile a contributo di cui al precedente comma è elevata a L. 20.000.000.

I contributi di cui al presente articolo sono calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile, complessivamente determinata con riguardo a tutte le proprietà, anche pro-quota, di ciascun avente diritto, site nello stesso comune.

Il contributo di cui alle lettere *a*) e *b*), limitatamente alla prima unità abitativa è elevato dal 5 per cento fino a lire 5.000.000 di spesa ammissibile a favore dei proprietari privati che alla data del 19 settembre 1979 risultavano avere la residenza anagrafica nel comune.

Le certificazioni concernenti le aziende agricole, ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera *b*), sono rilasciate dall'ufficio agricoltura della Regione.

Art. 23.

Aventi diritto

I contributi di cui al presente titolo sono concessi a favore dei soggetti così come individuati ai sensi del precedente art. 9.

Art. 24.

Concessione delle provvidenze

I contributi di cui al presente titolo sono concessi dal comune competente per territorio a favore degli aventi diritto nei limiti dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 34.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma ciascun comune individua le priorità dei vari interventi avuto riguardo alla natura ed all'urgenza delle opere da realizzare, con preferenza per quelli di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Art. 25.

Determinazione, concessione ed erogazione del contributo

La determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui al presente titolo sono regolate dai precedenti articoli 13 e 14 in quanto applicabili.

Art. 26.

Trasferimento di immobili

Al trasferimento degli immobili si applica la disposizione di cui al precedente art. 18.

TITOLO IV

PROVVIDENZE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Art. 27.

Contributi

A favore dei comuni e degli enti pubblici non economici che hanno presentato la domanda di cui all'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i quali hanno subito danni ad immobili ed opere pubbliche appartenenti al patrimonio o al demanio e sia stata compiuta l'istruttoria, ai fini della indicazione delle opere da realizzare e della spesa ammissibile, è disposto nei limiti dei fondi disponibili un contributo a fondo perduto pari all'intera spesa.

La spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì le spese tecniche e di collaudo fino all'importo del 6 per cento, la spesa per imprevisti fino all'importo del 5 per cento e la spesa per la eventuale revisione prezzi fino all'importo massimo del 20 per cento.

Art. 28.

Istruttoria

In attesa del piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, ai soli fini della assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 1981, all'istruttoria provvede la giunta regionale. A tale fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni trasmettono alla giunta regionale, anche in copia autentica, la domanda presentata dagli enti pubblici ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, con i relativi allegati, nonché documentata richiesta in ordine alle opere pubbliche danneggiate di proprietà o comunque di competenza comunale con l'indicazione del presunto ammontare della spesa. Entro lo stesso termine i comuni e gli altri enti pubblici interessati provvedono ad indicare le priorità degli interventi da effettuare.

La giunta regionale sulla base della documentazione presentata dai comuni e dagli altri enti pubblici, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, stabilisce la graduatoria degli interventi, tenuto conto della natura e dell'urgenza delle opere da realizzare, individua gli aventi diritto e provvede alla ripartizione ed assegnazione dei fondi disponibili, come previsto dal successivo art. 34.

Art. 29.

Esecuzione delle opere pubbliche

I comuni e gli altri enti pubblici provvedono alla esecuzione dei lavori concernenti immobili e opere pubbliche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Alle imprese appaltatrici possono essere concesse anticipazioni secondo le vigenti disposizioni in materia.

L'ente interessato dispone i pagamenti a favore della impresa esecutrice dei lavori, in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico, ovvero, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

Con riguardo ai danni dipendenti dal terremoto e limitatamente ai comuni di cui all'allegata tabella *A*, nonché per miglioramenti tecnico-funzionali non previsti nel progetto esecutivo, è consentita l'utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e per eventuali ribassi d'asta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 30.

Responsabilità e oneri degli enti

La responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione semestrale alla giunta regionale dell'avanzamento percentuale dei lavori e dei pagamenti effettuati.

Art. 31.

Collaudo dei lavori

Tutti i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni di cui al presente titolo, sono soggetti a collaudo o a certificazione del direttore dei lavori, in base alla vigente legislazione regionale in materia.

La nomina del collaudatore è di competenza degli enti che hanno provveduto all'appalto ed alla esecuzione dei lavori.

Dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori l'ente interessato deve trasmettere il rendiconto delle somme spese e delle eventuali economie realizzate sul contributo concesso, ai fini del loro reimpiego da parte della Regione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Recupero del contributo

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il comune interessato pronunzia la decadenza dal beneficio e provvede al recupero delle somme con il procedimento di cui al regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33.

Divieto di cumulo delle provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi concernenti precedenti eventi sismici, nonché con le provvidenze previste dalla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70, avuto riguardo agli stessi danni subiti dall'immobile.

Art. 34.

Ripartizione e assegnazione dei fondi

In attesa dell'approvazione del piano finanziario previsto dall'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i fondi stanziati con la presente legge per la concessione delle provvidenze di cui ai titoli II e III e relativi all'anno 1981 sono ripartiti come segue:

1) fra i comuni di cui all'allegata tabella *A* sulla base dell'accertamento del danno effettuato d'ufficio e recepito nelle richieste di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto nell'allegata tabella *C*;

2) fra i comuni di cui all'allegata tabella *B* sulla base dei piani dagli stessi adottati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. Alla relativa assegnazione provvederà la giunta regionale con propria deliberazione.

La giunta regionale provvederà alla assegnazione dei fondi, relativamente all'anno finanziario 1982 per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoriamente effettuata ai sensi del precedente comma e tenuto conto delle anticipazioni erogate con delibera della giunta regionale in data 26 luglio 1980, n. 4556.

I fondi di cui ai precedenti commi, assegnati ai comuni per le finalità ivi previste, sono gradualmente accreditati con deliberazione della giunta regionale in base a motivate esigenze di spesa rappresentate dai singoli comuni. La prima anticipazione sui fondi, nella misura indicata nella tabella *D*, allegata alla presente legge, è accreditata ai comuni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, verrà coordinato dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale, in base a criteri di proporzionalità, con riguardo alle risultanze dei piani finanziari approvati dai comuni interessati.

La ripartizione provvisoria e la prima assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 1981 con la presente legge per gli interventi relativi ad immobili ed opere pubbliche di proprietà di enti pubblici non economici sono effettuate con delibera della giunta regionale.

La giunta regionale provvederà alla assegnazione definitiva dei fondi, relativamente all'anno 1982, per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoria effettuata tenuto conto delle anticipazioni erogate.

Art. 35.

Durata di validità delle provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge non potranno essere più concesse trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente i comuni sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale i fondi non impegnati. Con separato provvedimento legislativo la Regione provvederà ad impiegare i fondi residui a favore delle popolazioni interessate.

Art. 36.

Poteri di indirizzo e coordinamento e poteri sostitutivi

I comuni esercitano le funzioni loro attribuite in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno fissati dalla giunta regionale, e delle direttive tecniche che verranno emanate dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 38.

Nel caso in cui i comuni siano inadempienti in ordine ad atti dovuti, la giunta regionale, previa diffida, potrà sostituirsi ad essi anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 37.

Indennizzo per danni al bestiame

Per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi è concesso alla comunità montana della Valnerina un contributo straordinario di L. 40.000.000.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati possono chiedere l'indennizzo di cui al precedente comma con domanda indirizzata al presidente della comunità montana della Valnerina.

L'indennizzo è liquidato avuto riguardo al prezzo di mercato del bestiame al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, limitatamente a quei capi che risultino perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici di cui al primo comma.

L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70.

Art. 38.

Direttive di carattere tecnico ed economicità degli interventi

Nell'ambito dei poteri di indirizzo e di coordinamento ed ai soli fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le direttive di carattere tecnico con riguardo all'attuazione, alla sicurezza e alla economicità degli interventi e individua i relativi ambiti territoriali di applicazione.

Qualora il costo della spesa ammissibile a contributo subisca un aumento per effetto delle direttive di cui al precedente comma o di modifiche intervenute con riguardo alla vigente normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, i comuni provvedono nell'ambito dei piani di recupero ad un supplemento di istruttoria, limitatamente alle domande presentate ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, nei termini e con le modalità fissate dalla giunta regionale.

Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il sindaco provvede a fissare un termine agli aventi diritto per la presentazione di una perizia giurata suppletiva o di variata distribuzione di spesa ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo o per consentire una più puntuale corrispondenza delle perizie già presentate alla normativa antisismica.

Le previsioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma, per quanto concerne la normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, si applicano anche nell'ipotesi di inclusione di nuovi comuni, tra quelli interessati alle provvidenze di cui alla presente legge, negli elenchi di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

L'accertamento della rispondenza dei progetti degli interventi, ammessi ai benefici di cui alla presente legge, alle direttive tecniche di cui al primo comma del presente articolo, è effettuato dal competente ufficio del dipartimento per l'assetto del territorio della Regione.

Art. 39.

Rifinanziamento dell'art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24

Per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 è disposto un ulteriore finanziamento di L. 500.000.000.

Art. 40.

Contributo straordinario all'I.A.C.P. della provincia di Perugia

A favore dell'Istituto autonomo della provincia di Perugia è disposto un contributo straordinario a fondo perduto fino ad un massimo di L. 10.000.000, che verrà concesso dalla giunta regionale su documentata richiesta dell'istituto stesso per la copertura finanziaria dell'importo relativo ai canoni concernenti alloggi sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

Art. 41.

Contributo alle famiglie delle vittime

Salvo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 è disposto un ulteriore contributo di lire 4.500.000 a favore di ciascun figlio minorenne delle vittime del sisma.

Art. 42.

Contributi per spese tecniche

L'ammontare massimo dei contributi a favore dei comuni di cui alla allegata tabella *A* per la formazione dei piani di recupero, nonché per la verifica dei requisiti di ammissibilità, per l'individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell'ambito dei piani di recupero, è quello fissato con le tabelle *A* e *B* allegate alla deliberazione del consiglio regionale in data 2 febbraio 1981, n. 135.

I contributi a favore dei comuni di cui alla allegata tabella *A* per l'istruttoria delle domande di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, limitatamente agli immobili non ricompresi nei piani di recupero, nonché i contributi a favore dei comuni di cui alla allegata tabella *B* per l'istruttoria delle domande di cui alla stessa disposizione, sono stabiliti nella misura dello 0,50 per cento della spesa ammessa a contributo nei limiti dei fondi disponibili.

La giunta regionale concede anticipazioni fino ad un massimo del 30 per cento sulle somme indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla delibera consiliare 2 febbraio 1981, n. 135 nei limiti e con le modalità in essa indicate.

L'art. 21 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è abrogato.

Art. 43.

Comunicazione dei lavori al rustico

Gli aventi diritto alle provvidenze di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge sono tenuti a comunicare tempestivamente al comune competente per territorio l'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico.

Art. 44.

Rendiconto

I comuni sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendiconto analitico debitamente approvato degli importi ammessi a contributo e delle provvidenze concesse ed erogate sino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli altri enti pubblici sono tenuti a trasmettere il rendiconto di cui al precedente comma relativamente alle opere di loro competenza.

Il rendiconto deve altresì specificare l'importo degli interessi maturati sulle somme assegnate.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla scorta anche degli elementi di cui ai precedenti commi, la giunta regionale riferisce al consiglio sullo stato di attuazione delle leggi regionali e di ogni altro provvedimento.

Art. 45.

Controllo dei lavori

La giunta regionale procede a controlli periodici per sorteggio, a mezzo degli uffici tecnici regionali, in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.

Art. 46.

Contributo straordinario ai comuni per l'esercizio della delega

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge e per l'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è concesso ai comuni un contributo a fondo perduto nella misura del 2,50 per cento della spesa ammessa a contributo.

La giunta regionale concede i contributi di cui al precedente comma sulla base delle risultanze del rendiconto di cui all'art. 44.

A richiesta dei comuni interessati la giunta regionale può concedere una anticipazione sui fondi stanziati per le finalità di cui al precedente primo comma.

La predetta anticipazione, per i comuni indicati nella allegata tabella *A*, è effettuata sulla base di quanto previsto nella allegata tabella *E*.

Per i comuni indicati nella allegata tabella *B* l'anticipazione è stabilita nella misura del 20 per cento dell'ammontare massimo del contributo di cui al precedente comma, relativamente all'anno 1981.

L'anticipazione è calcolata sulla base dei fondi così come ripartiti ai sensi del punto 2) del primo comma del precedente art. 34.

Art. 47.

Fondo a favore dei comuni per l'attuazione dei piani di recupero

Presso la Regione è costituito un fondo a favore dei comuni, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 relativi all'attuazione dei piani di recupero mediante esproprio od occupazione temporanea.

L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata con delibera della giunta regionale su istanza documentata del comune interessato.

Le somme che verranno comunque recuperate dal comune dopo l'attuazione degli interventi dovranno essere riservate alla Regione nei limiti del finanziamento ottenuto ai sensi del presente articolo.

Art. 48.
Adempimenti finanziari degli enti

I fondi assegnati agli enti pubblici sulla base di quanto previsto dalla presente legge devono essere iscritti nei rispettivi bilanci, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Art. 49.
Spese per competenze particolari

La Regione, d'intesa con i comuni interessati e per quanto di competenza con la comunità montana della Valnerina, può promuovere studi e ricerche, la formazione di progetti speciali e favorire la costituzione di cantieri pilota.

Art. 50.
Norma finanziaria

Per gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 86.275.000.000, di cui L. 57.359.000.000 in termini di competenza e L. 28.679.500.000 in termini di cassa per l'anno 1981 e L. 28.916.000.000 per l'anno 1982, con iscrizione al cap. 7043 — di nuova istituzione nel bilancio regionale (tit. 2 - sez. 7 - rub. 19 - cat. 3 - tipo II - sett. 26) — denominato « Contributo a fondo perduto a favore di privati e di enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà situati nei comuni della Valnerina indicati nella tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, ivi compresi i contributi di cui all'art. 8 di tale legge ».

La spesa di L. 100.000.000 autorizzata dall'art. 16 della presente legge è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio regionale dell'esercizio 1981 al cap. 8905 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 45 - cat. 3 - tipo I-I - sett. 15) — denominato: « Contributi straordinari per l'esecuzione di opere di consolidamento degli abitati situati nei comuni della Valnerina indicati nella tab. *A* allegata alla legge regionale, approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 ».

La spesa di L. 2.500.000.000 autorizzata dal precedente art. 17 è iscritta per L. 1.500.000.000 in termini di competenza e per lire 750.000.000 in termini di cassa nel bilancio regionale dell'esercizio 1981 e per L. 1.000.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1982 al cap. 8906 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 45 - cat. 3 - tipo I-I - sett. 15) — denominato: « Contributi straordinari per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979, nei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 ».

La spesa di L. 1.000.000.000 autorizzata dal precedente art. 19 è iscritta per L. 400.000.000 in termini di competenza e per lire 200.000.000 in termini di cassa nel bilancio regionale dell'esercizio 1981 e per L. 600.000.000 nel bilancio per l'esercizio 1982, al capitolo 7002 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 3 - tipo I-I - sett. 26) — denominato: « Contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di abitazione aventi la sede sociale in uno dei comuni della Valnerina di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, nella spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto dell'area e costruzione degli alloggi ».

La spesa di L. 2.000.000.000 autorizzata dall'art. 20 della presente legge è iscritta quanto a L. 700.000.000 in termini di competenza e a L. 350.000.000 in termini di cassa nel bilancio dell'esercizio 1981 e quanto a L. 1.300.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1982 al cap. 7042 istituito con legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Per gli interventi previsti dal precedente art. 22 è autorizzata la spesa complessiva di L. 19.441.000.000, di cui L. 14.000.000.000 in termini di competenza e L. 6.000.000.000 in termini di cassa per l'anno 1981 e L. 5.441.000.000 per l'anno 1982, con iscrizione al cap 7044 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 3 - tipo II - sett. 26) — denominato: « Contributi a fondo perduto a favore di privati e di enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di immobili di loro proprietà situati nei comuni indicati nella tabella *B* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 ».

Per le provvidenze previste dall'art. 27 è autorizzata la spesa complessiva di L. 32.012.000.000 delle quali:

a) L. 20.000.000.000 in termini di competenza e L. 10.000.000.000 in termini di cassa per l'anno 1981 e L. 5.012.000.000 per l'anno 1982, con iscrizione al cap. 8907 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 45 - cap. 3 - tipo I-I - sett. 15) — denominato: « Contributi a fondo perduto a favore dei comuni e degli enti pubblici non economici nella spesa per il ripristino o la ricostruzione di immobili e opere pubbliche ricadenti nei territori dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 ».

b) L. 7.000.000.000 in termini di competenza e lire 4.500.000.000 in termini di cassa per l'anno 1981 con iscrizione al cap. 8908 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 45 - cat. 3 - tipo II - sett. 15) — denominato: « Contributi a fondo perduto a favore dei comuni e degli enti pubblici non economici nella spesa per il ripristino o la ricostruzione di immobili e opere pubbliche ricadenti nei territori dei comuni di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 ».

La spesa di L. 40.000.000 autorizzata dal precedente art. 37 è iscritta, quanto a L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1981, e quanto a L. 10.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1982 al cap. 8144 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - tipo I-I - sett. 10) — denominato: « Contributo straordinario alla comunità montana della Valnerina per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

La spesa di L. 500.000.000 prevista per gli interventi di cui al precedente art. 39 sarà iscritta nel bilancio regionale per l'esercizio 1982 al cap. 1501 istituito con legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La spesa di L. 10.000.000 autorizzata dall'art. 40 della presente legge è iscritta nel bilancio regionale dell'esercizio 1981, sia in termini di competenza che di cassa al cap. 2906 — di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 8 - rubr. 28 - cat. 5 - tit. II - sett. 7) — denominato: « Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Perugia e compensazione della mancata riscossione dei canoni concernenti gli alloggi sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

La ulteriore spesa autorizzata dal precedente art. 41 trova capienza nello stanziamento del cap. 2845 istituito con la legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Per le provvidenze previste all'art. 42 della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 7.308.869.000 in termini di competenza e lire 3.654.434.500 in termini di cassa con iscrizione nel bilancio regionale dell'esercizio 1981 al cap. 5875 — istituito con legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 la cui denominazione viene così sostituita: « Contributi a favore dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per la formazione dei piani di recupero, nonché per la verifica dei requisiti di ammissibilità per la individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell'ambito dei piani di recupero e nei limiti fissati dalle tabelle *A* e *B* allegate alla deliberazione del consiglio regionale del 2 febbraio 1981, n. 135 »;

b) L. 450.228.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione nel bilancio regionale dell'esercizio 1981, al cap. 5877 — di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 50 - cat. 5 - tipo I-I - sez. 27) — denominato: « Contributi a favore dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per l'istruttoria delle domande ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, limitatamente agli immobili non compresi nei piani di recupero »;

c) L. 78.150.000 in termini di competenze e di cassa, con iscrizione nel bilancio regionale dell'esercizio 1981, al cap. 5878 — di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 50 - cat. 5 - tipo I-I - sett. 27) — denominato: « Contributo a favore dei comuni di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per l'istruttoria delle domande ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 ».

Per le finalità di cui all'art. 45 della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 2.310.903.000, di cui L. 1.428.753.000 sia in termini di competenza che di cassa per l'anno 1981 e L. 882.150.000 per l'anno 1982, con iscrizione al cap. 5993 — di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 11 - rubr. 57 - cat. 5 - tipo I-I - sett. 33) — denominato: « Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981 n. 236, nelle spese di funzionamento necessarie per l'esercizio della delega delle funzioni di cui al tit. II di tale legge »;

b) L. 403.850.000 di cui L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa per l'anno 1981 e L. 203.850.000 per l'anno 1982, con iscrizione al cap. 5994 — di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 2 - rubr. 57 - cat. 3 - tipo I-I - sett. 33) — denominato: « Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei comuni di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 nelle spese di funzionamento necessarie per l'esercizio della delega delle funzioni di cui al titolo terzo di tale legge ».

Il fondo di cui all'art. 46 della presente legge è determinato in complessive L. 1.000.000.000 da iscrivere, quanto a lire 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, nel bilancio regionale dell'esercizio 1981 e quanto a L. 800.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1982, al cap. 7045 — di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 3 - tipo I-I - sett. 26) — denominato: « Fondo di rotazione per l'esecuzione degli espropri od occupazioni temporanee di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alla realizzazione dei piani di recupero dei comuni indicati nella tabella *A* allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 e relativi all'attuazione di detta legge ».

I rientri delle somme erogate sul predetto fondo saranno introitati al cap. 3115 — di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale (tit. 4 - cat. 33) denominato: « Rientri delle somme erogate sul fondo di rotazione per l'esecuzione degli espropri od occupazioni temporanee di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 nei comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi », e saranno reimpiegati per le stesse finalità. La reiscrizione in bilancio degli stessi verrà effettuata dalla giunta regionale.

Per le spese di cui all'art. 48 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

a) L. 300.000.000 dei quali L. 150.000.000 sia in termine di competenza che di cassa per l'anno 1981 e L. 150.000.000 per l'anno 1982, con iscrizione al cap. 5807 — di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 50 - cat. 4 - tipo I-I - sett. 27) — denominato: « Fondo per studi e ricerche nonché per la formazione di progetti speciali o cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi »;

b) L. 200.000.000, di cui L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa per l'anno 1981 e L. 100.000.000 per l'anno 1982, con iscrizione al cap. 465 — di nuova istituzione (tit. 1 - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 4 - tipo I-I - sett. 1) — denominato: « Spese generali e d'ufficio connesse alla gestione delle provvidenze legislative regionali in favore delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi ».

Alla tabella *P* allegata al bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1981 approvato con legge regionale 25 marzo 1981, n. 16 è aggiunto il cap. 465 con l'importo di L. 100.000.000.

Gli stanziamenti di cassa per l'anno 1982 saranno autorizzati con la legge di approvazione del bilancio regionale di tale esercizio.

All'onere complessivo di L. 111.015.000.000 previsto a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1981 si fa fronte come segue:

a) quanto a L. 11.515.000.000 mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — della residua disponibilità dello stanziamento iscritto con l'art. 10 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 67 nel fondo globale del cap. 9700 del bilancio regionale dell'esercizio 1980;

b) quanto a L. 99.500.000.000 mediante utilizzo della quota del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio regionale dell'esercizio 1981 (elenco n. 4 allegato a tale bilancio, numero d'ordine II).

All'onere di L. 44.505.000.000, afferente all'anno 1982, con quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1981-1983, al quarto settore, terzo programma, progetto *B*.

Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il contributo speciale dello Stato assegnato alla regione Umbria a norma della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

		Competenza	Cassa
In aumento:		—	—
Cap. 7043	L.	57.359.000.000	28.679.500.000
Cap. 8905	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 8906	»	1.500.000.000	750.000.000
Cap. 7002	»	400.000.000	200.000.000
Cap. 7042	»	700.000.000	350.000.000
Cap. 7044	»	14.000.000.000	6.000.000.000
Cap. 8907	»	20.000.000.000	10.000.000.000
Cap. 8908	»	7.000.000.000	4.500.000.000
Cap. 8144	»	30.000.000	30.000.000
Cap. 2906	»	10.000.000	10.000.000
Cap. 5875	»	7.308.869.000	3.654.434.500
Cap. 5877	»	450.228.000	450.228.000
Cap. 5878	»	78.150.000	78.150.000
Cap. 5993	»	1.428.753.000	1.428.753.000
Cap. 5994	»	200.000.000	200.000.000
Cap. 7045	»	200.000.000	200.000.000
Cap. 5807	»	150.000.000	150.000.000
Cap. 465	»	100.000.000	100.000.000
Totale	L.	111.015.000.000	56.881.065.500
In diminuzione:			
Cap. 9700	L.	99.500.000.000	56.881.065.500
Utilizzo disponibilità del cap. 9700/80 a norma dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale 23/1978	»	11.515.000.000	—
Totale	L.	111.015.000.000	56.881.065.500

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 maggio 1981 (atto n. 236) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 35.

Integrazione all'art. 7 della legge regionale approvata con delibera del consiglio regionale del 17 maggio 1981, n. 236, concernente: « Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il sesto comma, art. 7 della legge regionale, approvata con delibera del consiglio regionale n. 236 del 27 maggio 1981, sono aggiunti i seguenti due commi:

« La determinazione dei contributi è effettuata distintamente per ogni categoria di immobili di cui ai precedenti punti 1) e 2) del secondo comma del presente articolo.

I contributi di cui al presente articolo sono calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile, complessivamente determinata per le singole categorie con riguardo a tutte le proprietà, anche pro-quota, di ciascun avente diritto site nello stesso comune».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti d osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 giugno 1981 (atto n. 276) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

(4469)

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. **36.**

Proroga contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

a seguente legge:

Articolo unico

Per specifiche esigenze funzionali connesse all'attuazione dei provvedimenti per la rinascita e lo sviluppo della Valnerina, la giunta regionale è autorizzata a prorogare fino a un massimo di 12 mesi i contratti stipulati ai sensi dell'art 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979.

Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata, per l'anno 1981, in termini sia di competenza che di cassa, una ulteriore spesa di L. 200.000.000 a carico del cap. 285 istituito con legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

All'onere suddetto si fa fronte con quota della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio 1981 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, numero d'ordine. 11) a fronte del contributo speciale dello Stato di cui alla legge 3 aprile 1980. n. 115.

Al bilancio per l'esercizio in corso sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 285	L. 200.000.000	L. 200.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	L. 200.000.000	L. 200.000.000

La spesa relativa all'anno 1982 sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nell'ambito della disponibilità prevista nel bilancio pluriennale 1981-83, IV settore, III programma, progetto 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 maggio 1981 (atto n. 237) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. **37.**

Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di durata massima quinquennale previsti dall'art. 5, lettera *c*), della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, è disposto, per l'esercizio 1981, il limite di impegno di lire 415 milioni, cui si farà fronte con le disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1981).

L'onere di L. 415.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985 sarà imputato al cap. 7701 dei relativi bilanci.

Gli interventi di cui alla presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981-83, II settore, II programma, progetto A/2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 7701	L. 415.000.000	L. 200.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710	L. 415.000.000	L. 200.000.000

La quota del limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi. In tal caso, nei bilanci dal 1986 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo detto anno.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 maggio 1981 (atto n. 246) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 38.
Provvedimenti finanziari per la realizzazione di scuole materne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Umbria al fine di favorire i processi formativi dell'età prescolare e di far fronte alle esigenze del settore, interviene per potenziare il patrimonio di edilizia scolastica partecipando alle spese per la realizzazione di strutture idonee da adibire al servizio della scuola materna.

Art. 2.
Limiti di intervento

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni:

a) contributi in conto capitale, sino a lire 30 milioni, per il recupero di edifici da destinare a sede di scuola materna;

b) contributi in annualità costanti, per un massimo di 35 anni, in misura pari al 75 per cento dell'ammontare complessivo degli interessi risultanti dal piano di ammortamento, diviso per gli anni di durata dell'ammortamento stesso, sui mutui contratti per la costruzione o l'ampliamento di scuole materne.

I contributi di cui sopra sono cumulabili.

La spesa massima ammissibile al contributo regionale, in annualità costanti, è:

a) per le nuove costruzioni, di L. 110.000.000 per le scuole materne monosezionali, di lire 185 milioni per le scuole bisezionali con incremento di L. 70.000.000 per ogni ulteriore sezione;

b) per gli interventi di ampliamento, di lire 75 milioni per le opere che comportino la realizzazione di una sola sezione integrativa, con incremento di L. 70.000.000 per ogni ulteriore successiva sezione.

I mutui devono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti.

Nel caso in cui la Cassa depositi e prestiti abbia fatto conoscere la propria indisponibilità, anche provvisoria, alla concessione del mutuo, i comuni possono rivolgersi ad istituti mutuanti diversi.

Art. 3.
Procedure di adesione

Le domande di ammissione al contributo, deliberate dal consiglio comunale, munite del parere del consiglio scolastico distrettuale, vanno presentate alla giunta regionale, ufficio diritto allo studio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata da:

a) progetto di massima dell'opera da eseguire con la individuazione dell'area e la indicazione dei costi economici presunti;

b) relazione sulle finalità dell'opera in rapporto alla situazione scolastica esistente;

c) indicazione dei mezzi di bilancio a copertura della spesa eccedente il contributo regionale.

I costi di realizzazione comprendono le spese per l'acquisizione dell'area di sedime, per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo, nonchè per l'acquisto degli arredamenti.

La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, predispone nei limiti della spesa autorizzata con la presente legge, il piano degli interventi, che viene approvato dal consiglio regionale.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale viene effettuata dalla giunta regionale a presentazione, da parte degli enti obbligati, della documentazione comprovante l'esecuzione degli adempimenti previsti al primo comma del successivo articolo.

L'assegnazione dei contributi in annualità costanti è disposta dalla giunta regionale ad avvenuta stipulazione del contratto di mutuo.

Art. 4.
Tempi di esecuzione

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di interventi nel Bollettino ufficiale della Regione, i comuni approvano i progetti delle opere ammesse a contributo e acquisiscono la piena effettiva disponibilità dell'area di sedime.

L'affidamento dei lavori alle imprese aggiudicatarie dell'appalto avviene entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo.

La giunta regionale, decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi precedenti, previa diffida, pronuncia la decadenza dei comuni dai benefici concessi e, sentita la competente commissione consiliare, li assegna ad altri comuni.

Art. 5.
Erogazione dei contributi

La giunta regionale, previa acquisizione dei contratti di appalto dei lavori, eroga i contributi in conto capitale con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58, o su presentazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento.

L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata secondo le scadenze previste nei relativi piani di ammortamento.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare con istituti di credito le convenzioni che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge.

La giunta regionale può effettuare controlli tecnici ed amministrativi in corso d'opera.

Sugli edifici costruiti o adattati a scuole materne, ai sensi della presente legge, è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall'attivazione al servizio di struttura.

Art. 6.
Norme di attuazione

Per il reperimento delle aree di sedime, per la redazione e per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la direzione, nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.

Art. 7.
Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti al precedente art. 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 in termini di competenza e di lire 300 milioni in termini di cassa a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, con imputazione al cap. 6646, di nuova istituzione nel bilancio 1981: «Contributi in conto capitale nella spesa sostenuta dai comuni per il recupero di edifici da destinare a sede di scuola materna» (tit. II, sez. 6, rubr. 11, cat. 3, tipo 2.1, sett. 04).

All'onere suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 11). La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità.

Per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera *b*), è autorizzato, per l'anno 1982, il limite di impegno di lire 500.000.000 con imputazione al cap. 6647 che sarà istituito nel bilancio dell'esercizio 1982 con la seguente denominazione: «Contributi annui costanti nelle rate di ammortamento di mutui contratti dai comuni per la costruzione e l'ampliamento di scuole materne» (tit. II, sez. 6, rubr. 11, cat. 3, tipo 2.1, sett. 04).

Nei bilanci degli esercizi dal 1982 al 2016 sarà, pertanto, iscritta l'annualità di L. 500.000.000.

La quota di limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1982 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2016 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo detto anno.

All'onere relativo agli anni 1982 e 1983 sarà fatto fronte con la disponibilità prevista nel bilancio pluriennale 1981-83 al V settore, III programma, progetto *B*/5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 maggio 1981 (atto n. 248) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 39.
Contributi finanziari per interventi nel settore agricolo della bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa per interventi di manutenzione delle opere di bonifica.

Alla concessione delle provvidenze provvede la giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da finanziare.

Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 3772 di nuova istituzione (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 5, tipo 21, sett. 10), denominato: «Spese per la realizzazione di opere di bonifica».

Art. 2.

All'onere complessivo di L. 150.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 5).

Al predetto bilancio sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 3772 .	L. 150.000.000	L. 150.000.000
	L. 150.000.000	L. 150.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710 .	L. 150.000.000	L. 150.000.000

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-83 al II settore, II programma, progetto 4.

Art. 3.

Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati con le leggi di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 maggio 1981 (atto n. 249) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 40.
Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fiere, mostre e mercati

Per l'esercizio 1981, è autorizzata la spesa di L. 210.000.000 in termini di competenza e di cassa per la partecipazione della Regione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale o internazionale nel settore agro-alimentare.

Il relativo importo è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 in aggiunta allo stanziamento del cap. 3560 (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 4, tipo 11, sett. 25), denominato: «Spese per contributi per la partecipazione a fiere, mercati e manifestazioni similari».

Art. 2.

Apicoltura

Per l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa quale contributo a favore del consorzio provinciale apistico di Perugia nelle spese per il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura.

Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 7668 di nuova istituzione (tit. 2, sez. 10, rubr. 42, tipo 2.1., cat. 3, sett. 10), denominato: «Contributi per il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura».

Art. 3.

Modalità di concessione

Alla concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli provvede la giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da finanziare.

Per le iniziative di cui all'art. 1 ove siano promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, la concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale e gli stessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto.

Art. 4.

Norma finanziaria

All'onere complessivo di L. 220.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 5).

Al predetto bilancio sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 3560	L. 210.000.000	L. 210.000.000
Cap. 7668	» 10.000.000	» 10.000.000
	L. 220.000.000	L. 220.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710	L. 220.000.000	L. 220.000.000

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-83 al II settore. II programma, progetto 4.

Art. 5.
Finanziamento esercizi successivi

Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati con le leggi di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978 n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 maggio 1981 (atto n. 251) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 41.

Programma di nuove località da sottoporre a tutela ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge incentiva le attività inerenti all'apposizione di nuovi vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) consentendo alla giunta regionale di predisporre le basi conoscitive fondamentali e la strumentazione tecnico-scientifica preliminare alla gestione della tutela delle risorse ambientali della Regione;

b) sostenendo e incentivando le attività di tutela subdelegate ai comuni ed ai consorzi mediante la predisposizione da parte delle strutture tecnico regionali competenti di metodologie, criteri e analisi specifiche per i compiti definiti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2.
Modalità

Il finanziamento stanziato con la presente legge verrà attivato dalla giunta regionale attraverso il programma di settore redatto sulla base delle priorità emergenti a livello regionale.

Art. 3.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di L. 20.000.000 con iscrizione, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 5808, di nuova istituzione, denominato: «Spese per la individuazione di nuove località da sottoporre a tutela ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497» (tit. 1, sez. 10, rubr. 50, categ. 4, sett. 27, tipo 1-1). All'onere suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale del cap. 9700 (elenco n. 4, numero d'ordine 12, allegato al bilancio 1981).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 5808 . . .	L. 20.000.000	L. 20.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	L. 20.000.000	L. 20.000.000

Per gli anni dal 1982 in poi, le autorizzazioni di spesa inerenti alla presente legge saranno disposte con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale della Regione (IV settore, III programma, progetto *A*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° giugno 1981 (atto n. 256) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 42.

Norme sull'associazionismo dei produttori. Applicazione legge 22 ottobre 1978, n. 674.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge, la regione Umbria dà attuazione a quanto previsto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dal regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee numero 1360 del 19 giugno 1978, in materia di associazioni dei produttori e loro unioni nonchè dal regolamento (CEE) n. 2083 della commissione del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

In particolare la presente legge:

a) determina le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni;

b) istituisce l'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni e fissa le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle medesime;

c) concede aiuti finanziari alle associazioni e relative unioni, nonchè per la costituzione delle stesse;

d) determina, infine, le modalità per la istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute e per la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione agricola regionale.

Art. 2.
Riconoscimento delle associazioni e delle unioni

Le associazioni di produttori e relative unioni sono riconosciute dalla Regione previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) siano costituite secondo le norme del regolamento (CEE) n. 1360/78, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e siano in possesso dei requisiti dalle stesse stabilite;

b) abbiano sede nel territorio regionale;

c) abbiano il volume minimo di produzione annua o il fatturato, nonchè il numero minimo di produttori agricoli indicati dal regolamento (CEE) n. 2083/80;

d) le associazioni di cui al precedente articolo devono essere costituite da produttori agricoli, associati direttamente o quali membri di una cooperativa o di un'altra forma associata prevista dall'art. 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1360/78, che per almeno il 60 per cento siano conduttori di aziende agricole situate nella Regione, e rappresentino almeno il 60 per cento del prodotto totale dell'associazione;

e) le unioni, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono essere costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni riconosciute dalla Regione; le unioni stesse debbono essere costituite anche in conformità di quanto previsto dall'art. 6, punto 3, del regolamento (CEE) n. 1360/78.

Art. 3.

Domande e procedure per il riconoscimento

Le domande tendenti ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1360/78 ed all'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono essere presentate, dalle associazioni di produttori e dalle relative unioni, al presidente della giunta regionale ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 e alla legge n. 674/1978;

2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell'apposito libro sociale;

3) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione o dell'unione, attestante:

a) quantità e valore del prodotto (o dei prodotti) per il quale si chiede il riconoscimento, proveniente dagli associati e da questi immesso sul mercato nei tre anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

b) consistenza aziendale dalla quale risulti il relativo ordinamento colturale, per i singoli produttori associati, nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

I dati di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere desunti dai registri che le aziende agricole sono obbligate a tenere per legge o scelgono volontariamente. Negli altri casi devono essere desunti da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

4) copia, in estratto notarile, del relativo libro dei verbali dell'assemblea e dei regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dell'art. 2, secondo comma, punto 4, della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

5) copia della deliberazione dell'organo competente, che decide la presentazione della domanda.

La veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal presidente dell'associazione o dell'unione con dichiarazione scritta e autentica.

Al riconoscimento delle associazioni e delle unioni, provvede la giunta regionale sentito il comitato di cui all'art. 6 della presente legge.

Con l'atto di riconoscimento è disposta l'iscrizione nell'apposito albo regionale di cui al successivo art. 4.

Il provvedimento di diniego è adottato, con le procedure e nei termini di cui al comma precedente, e deve essere motivato.

Art. 4.

Istituzione dell'albo regionale

E' istituito l'albo regionale delle associazioni di produttori e relative unioni, al quale sono iscritti tutti gli organismi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente art. 3.

Alla tenuta dell'albo provvede l'ufficio agricoltura della giunta regionale.

Le associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale devono tenere le seguenti scritture contabili:

a) il libro degli inventari;

b) il libro giornale;

c) il libro degli associati, contenente l'indicazione del nome di ciascun associato, dei terreni e degli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'associazione e per le unioni il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro è fatto obbligo di indicare ogni successiva variazione di tali elementi;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione e della unione;

e) il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte dei singoli produttori aderenti all'associazione e, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato, sulla base di norme pubbliche e la relativa destinazione dei prodotti non messi in vendita dall'associazione o dall'unione.

I libri e i registri di cui al presente articolo devono essere conformi alle leggi vigenti.

Art. 5.

Vigilanza e controllo sulle associazioni e sulle unioni

Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è esercitato dalla giunta regionale.

A tal fine le associazioni e le unioni riconosciute debbono trasmettere, entro trenta giorni dalla loro adozione, i bilanci (preventivo e consuntivo) nonchè le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2, secondo comma, punto 4, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il controllo sugli atti di cui al comma precedente è espletato nel termine di giorni trenta dal ricevimento degli stessi.

Nell'esercizio di tale controllo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in quanto compatibili.

Il riconoscimento delle associazioni dei produttori e loro unioni è revocato qualora ricorrano i motivi recati dall'art. 8 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 e dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il presidente della giunta regionale su conforme motivato parere della giunta regionale e sentito il comitato di cui all'articolo 6 della presente legge dispone, previa diffida, la revoca del riconoscimento nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 1360/78 e la cancellazione dall'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni.

Art. 6.

Comitato regionale di coordinamento delle riunioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli

E' istituito ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, il comitato regionale di coordinamento delle unioni umbre delle associazioni dei produttori agricoli.

Il comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna unione regionale riconosciuta. Il comitato è integrato da un membro della giunta regionale o suo delegato nonchè da altri rappresentanti, aventi voto consultivo, in conformità dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, designati con le modalità in detta norma previste.

Il comitato è istituito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione di quest'ultimo organo. La sostituzione di membri è effettuata, con le modalità indicate per la costituzione, su richiesta della stessa unione, organizzazione, ente che aveva designato il membro da sostituire.

Il comitato dura in carica tre anni. Le sedute del comitato sono valide quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; le decisioni e i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.

Al comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni regionali riconosciute, spetta altresì allo stesso:

a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

b) emettere, qualora richiesto, pareri sulle iniziative delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni riconosciute, con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4), 7), 8) e 9) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, volti a stimolare la omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricola-alimentare;

c) favorire mediante opportune proposte la stipulazione di accordi interprofessionali tra le associazioni dei produttori e le relative unioni, le industrie e loro organizzazioni rappresentative;

d) sottoporre proposte per la elaborazione di programmi pubblici finalizzati alla formazione professionale dei quadri tecnici e dirigenziali delle associazioni di produttori e relative unioni.

Il comitato inoltre:

1) ha sede presso l'assessorato regionale all'agricoltura;

2) elegge il presidente nel proprio seno fra i rappresentanti dell'unione;

3) può articolarsi in sottocomitati;

4) si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente; si riunisce altresì ogni qual volta ne facciano richiesta almeno un quarto dei rappresentanti delle unioni entro trenta giorni dalla richiesta stessa;

5) deve esprimere i prescritti pareri nel termine di giorni trenta dalla richiesta.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 7.
Aiuti alle associazioni e alle relative unioni

Allo scopo di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolarne il funzionamento amministrativo, la Regione, nell'ambito dei criteri e delle modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle unioni riconosciute.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della stessa, sentito il comitato regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

L'entità degli aiuti è conforme a quanto disposto dai paragrafi 1), 2), 3), dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e nei limiti previsti dal paragrafo 1) dell'art. 11 del medesimo regolamento.

La giunta regionale, sulla base dei programmi approvati, può concedere anticipazioni finanziarie comunque non superiori al 50 per cento del contributo ammesso.

Art. 8.
Modalità per la concessione dei contributi finanziari

Al fine della concessione dei contributi finanziari di cui al precedente art. 7, le associazioni e le relative unioni devono presentare al presidente della giunta regionale apposita domanda. La stessa, completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta e sottoscritta con firma autenticata, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) programma particolareggiato di attività dell'associazione o della unione per il periodo al quale si riferisce la richiesta;

2) estratto autentico del libro degli associati;

3) estratto autentico del libro di carico e scarico;

4) copia autentica dell'atto del competente organo statutario di autorizzazione al firmatario a presentare la domanda.

Entro il 31 marzo di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla giunta regionale il conto consuntivo del trascorso esercizio corredato da una particolareggiata relazione sull'attività svolta.

Art. 9.
Contributi per la realizzazione dei programmi delle associazioni e delle unioni

Per la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, per le quali sono riconosciute, alle associazioni e loro unioni possono essere concessi aiuti consistenti in contributi del 50 per cento sulle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi.

Art. 10.
Estensione delle norme della presente legge a leggi preesistenti

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni di produttori zootecnici previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalla legge regionale 28 agosto 1978, n. 49, salvo per quanto riguarda il numero dei soci e le quantità minime prodotte che sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2083/80.

I contributi finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi alle associazioni preesistenti solo nei limiti delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo occorrenti per l'adeguamento alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 11.
Comitato regionale provvisorio

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale istituisce il comitato regionale di cui al precedente art. 6, chiamando a farne parte, per i primi tre anni, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Il comitato così costituito è integrato con i rappresentanti di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 12.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal CIPAA ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 13.

Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, al regolamento (CEE), n. 1360/78, al regolamento (CEE) n. 2083/80 e successive modificazioni ed integrazioni al regolamento (CEE) n. 2084/80.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 febbraio 1981 (atto n. 155) e in data 1° giugno 1981 (atto n. 255) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 43.
Finanziamento ai consorzi per i servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla M.U.A. nel 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, concernente «Normativa servizi pubblici di trasporto regionale» è autorizzata per l'anno 1981, la spesa complessiva di L. 1.250.000.000 da erogare all'entrata in vigore della presente legge, nella seguente misura:

a) L. 325.000.000 al «Consorzio per i servizi pubblici di trasporto nel bacino di traffico del Perugino» per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autolinee:

1) Città di Castello, Umbertide, Perugia;

2) Marsciano, Papiano, Perugia;

b) L. 925.000.000 al «Consorzio per i servizi pubblici di trasporto nel bacino di traffico della provincia di Terni» per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autolinee:

1) Terni, Massa, Martana, Perugia;
2) Todi, Cesi, Terni;
3) Montecastrilli, Terni Polymer;
4) Sangemini, Gabelletta, Terni;
5) Acqualoreto, Terni con deviazione per Castel del-
6) Portaria, Cesi, Terni.

Art. 2.

Con la somma di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 il consorzio interessato deve far fronte anche agli impegni finanziari conseguenti alla deliberazione n. 108 assunta dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1980, riguardante l'esercizio delle due autolinee da parte della Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine nel primo trimestre 1981.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente art. 1, è iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3126 del bilancio per l'esercizio 1981 e ad essa si fa fronte con la disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1981, numero d'ordine 1).

Al bilancio per l'esercizio in corso sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 3126	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6121	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-83 nel settore 5, programma 4, progetto *B/b*.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° giugno 1981 (atto n. 264) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 1981.

(4470)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812420)